



Corte di giustizia tributaria di secondo grado  
della Calabria

MASSIMARIO

DELLE CORTI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELLA CALABRIA

1° gennaio - 31 dicembre 2022

Ufficio del Massimario

**DIRETTORE**

**Nicola Durante** – *Presidente di Sezione CGT II° grado Calabria*

**COMPONENTI**

**Rosangela Viteritti** – *Presidente di Sezione CGT Cosenza*

**Claudia Fava** – *Prof. aggregato presso l'Università della Calabria*

Redatto e pubblicato nel febbraio 2023

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 2445 del 2 agosto 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Luberto**

### **Accertamento – Dichiarazione – Versamento imposte**

Con specifico riferimento al settore del gas naturale e dell'elettricità, la presentazione della dichiarazione annuale, non solo rappresenta il momento nel quale si definisce il debito dell'annualità trascorsa, ma anche quello in cui si determina, salvo conguaglio, il debito della nuova annualità, la cui riscossione avverrà con il versamento delle rate mensili. Il contribuente non può procedere autonomamente alla riduzione delle rate mensili; la riduzione può essere concessa dall'ufficio, solo previo accertamento della sussistenza delle condizioni giustificative.

*Riferimenti normativi:* artt. 55 e 56 del T.U.A.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26008 del 15 ottobre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0A-00\_CtrCZ-01-2445\_CF-CF**

**TITOLO** ACCERTAMENTO  
**CLASSE** DICHIARAZIONE (CONTENUTO)  
**CODICE** 01-0A-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, sentenza n. 525 del 7 febbraio 2022**  
**Presidente Petrolo; Relatore Petrolo**

### **Dichiarazione – Rettifica – Termine**

La dichiarazione dei redditi del contribuente affetta da errore, di fatto o di diritto, è emendabile e ritrattabile nel termine annuale anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa derivare l'assoggettamento del contribuente ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico, ferma la facoltà di presentare istanza di rimborso nel termine di decadenza di quarantotto mesi.

*Rif. Normativi:* art. 2, comma 8-*bis*, del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973  
*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15982 del 2020

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0A-00\_CtrCZ525-02-2022\_ND-ND

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **01-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 92 dell'11 gennaio 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Pagano**

#### **IVA- Dichiarazione omessa -Decadenza**

Il modello di dichiarazione presentato senza l'esposizione di voci contabili (IVA e IRAP) deve essere assimilato ad una ipotesi di omessa dichiarazione e per la notifica dell'avviso di accertamento trova applicazione il termine decadenziale quinquennale; al contrario, per le voci contabili presenti (IRPEF e Addizionali), la dichiarazione non può considerarsi omessa e l'avviso di accertamento deve essere notificato nel termine decadenziale quadriennale.

*Riferimenti normativi:* art. 43 DPR 600 del 1973 e art. 57 DPR 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18673 dell'8 luglio 2018

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0A-00\_CtrRC92-08-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 547 dell'8 febbraio 2022 Presidente: Mollace; Estensore: Frangiosa**

**Dichiarazione dei redditi – Emendabilità – Sempre consentita**

**IVA – Domanda di rimborso – Silenzio – Utilizzo del credito – Possibilità – Esclusione**

La dichiarazione, in quanto atto di scienza, è sempre emendabile e ritrattabile, anche in materia di IVA, con la conseguenza che il contribuente, anche in sede contenziosa, può far valere eventuali vizi commessi nella redazione della stessa, che attengano al merito della pretesa tributaria, indipendentemente dal rispetto dei termini per la presentazione della rettifica.

Il silenzio mantenuto dall'Ufficio finanziario sulla domanda di rimborso IVA non equivale a riconoscimento implicito del diritto e, pertanto, non consente al contribuente di riportare il credito negli anni successivi.

*Riferimenti normativi:* art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322; art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212  
*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 8500 del 25 marzo 2021 (Sez. un.), n. 13378 del 30 giugno 2016 (Sez. un.), n. 21765 del 29 luglio 2021, n. 15527 del 21 luglio 2020, n. 17841 del 6 luglio 2018, n. 10690 del 4 maggio 2018, n. 21730 del 20 settembre 2017, n. 21734 del 15 ottobre 2014

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0A-00\_CtrRC547-05-2022\_GC-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IRPEF**  
CODICE       **01-0A-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 830 del 4 marzo 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Accertamento – Lavoratore dipendente – IRPEF – Risarcimento danni – Soggezione**

In tema di IRPEF, le somme riconosciute dal giudice del lavoro a titolo di risarcimento da perdita di *chance* non sono soggette a tassazione; costituiscono invece reddito da lavoro dipendente, come tale assoggettato a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto, le indennità erogate al lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di reddito, salvo che in dipendenza da invalidità permanente o da morte, e quindi tutte le indennità aventi causa o che traggono comunque origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro.

*Riferimenti normativi:* art. 18 della legge n. 300 del 1970

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 20482 del 2013, n. 5108 del 2019, n. 27011 del 2019

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0A-03\_CtrCZ830-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **ESENZIONE DA IMPOSTE - RIMBORSO**  
CODICE       **01-0D-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 349 del 27 gennaio 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Creazzo**

**Rimborso – Versamento divenuto indebito a seguito di pronuncia della C.G.U.E. – Decadenza – Decorrenza – Dalla data del versamento**

Il termine di decadenza del diritto al rimborso di un'imposta dichiarata incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea intervenuta in epoca successiva all'indebito versamento decorre dalla data del detto versamento e non da quella in cui è intervenuta la pronuncia che ne ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario, atteso che quest'ultima, lungi dall'abrogare la norma impositiva dall'ordinamento interno, ne ha dichiarato il contrasto con l'ordinamento unionale, con effetto retroattivo, con effetti analoghi a quelli di una sentenza di illegittimità costituzionale.

*Riferimenti normativi:* art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13676 del 2014 (Sez. un.), n. 3793 del 2016, n. 19852 del 2016, n. 5320 del 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0D-00\_CtrRC349-08-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **ESENZIONE DA IMPOSTE - RIMBORSO**  
CODICE       **01-0D-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 844 dell'8 marzo 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Dominijanni**

**Rimborso – Accoglimento parziale senza riserve – Natura di atto di parziale rigetto – Omessa impugnazione – Decadenza**

Il provvedimento con cui l'amministrazione finanziaria, decidendo su un'istanza di rimborso d'imposta, si limiti ad emettere un provvedimento di rimborso parziale, senza alcuna riserva od indicazione nel senso di una sua eventuale natura interlocutoria, si configura, per la parte relativa all'importo non rimborsato, come atto di rigetto - sia pure implicito - della richiesta di rimborso originariamente presentata, immediatamente impugnabile nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, tale da rendere improponibile una successiva istanza di rimborso e conseguente inidoneità di quest'ultima a formare un silenzio-rifiuto impugnabile.

*Riferimenti normativi:* artt. 19 e 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3802 del 17 giugno 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0D-00\_CtrRC844-07-2022\_ND-ND**

TITOLO           **Accertamento**  
CLASSE           **Accessi, ispezioni e verifiche**  
CODICE           **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 3005 del 12 ottobre 2022  
Presidente Vecchio; Relatore Durante**

**Controlli – Garanzie del contribuente – Contraddittorio preventivo – Attività di indagine, verifica  
e controllo – Accessi istantanei – Rientrano**

L'obbligo del contraddittorio preventivo, quale espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente, riguarda qualsiasi attività di indagine, verifica o controllo, indipendentemente dalla denominazione terminologica o tecnica adoperata, dovendosi applicare anche agli accessi istantanei, volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento.

Tanto, si ricava anche dalla circolare n. 16/E del 28.04.2016, con cui l'Agenzia delle entrate si è data regole operative che le impongono l'obbligo di attivare il contraddittorio preventivo prima di addivenire alla formulazione della pretesa impositiva tramite l'adozione di atti incisivi della sfera giuridica dei contribuenti, e ciò al fine di pervenire a decisioni partecipate e di ridurre il contenzioso avanti agli organi di giustizia tributaria.

**Rif. normativi:** art. 12 della legge n. 212 del 2000

**Rif. giurisprudenziali:** Cassazione, n. 26695 del 12 settembre 2022; n. 2594 del 5 febbraio 2014

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0E-00\_CGT2CZ3005-01-2022\_ND-ND

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE**  
CODICE **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 3, Sentenza n. 3636 del 13 settembre 2022**

**Presidente: Iannini; Estensore: De Gaetanis**

**Accertamento – Contraddittorio preventivo – Obbligo generalizzato**

L'obbligo del contraddittorio preventivo riguarda qualsiasi verifica fiscale svolta mediante attività istruttoria.

*Riferimenti normativi:* artt. 6, comma 2 e 12, comma 7, L. n. 212 del 2000, art. 52 D.P.R. 633 del 1972, art. 24 L. 4 del 1929

*Riferimenti giurisprudenziali:* C.T.R. Lombardia, Milano n. 2 del 3 gennaio 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0E-00\_CtpCS3636-03-2022\_ND-ND**

**TITOLO** Accertamento  
**CLASSE** Accessi, ispezioni e verifiche  
**CODICE** 01-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, sez. 1, sentenza n. 386 del 27 gennaio 2022**  
**Presidente Barillari; Relatore Barillari**

**Controlli a tavolino – garanzie del contribuente - disapplicazione**

Le previsioni dell'art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 non sono applicabili ai c.d. controlli a tavolino, neppure sotto l'aspetto del difetto motivazionale della sentenza.

*Rif. Normativi:* art. 12 della legge n. 212 del 2000  
*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24823 del 2015

Massimatore: **Vincenzo Iiritano – C.E.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0E-00\_CtrCZ386-01-2022\_VI-ND

**TITOLO** Accertamento  
**CLASSE** Accessi, ispezioni e verifiche  
**CODICE** 01-0E-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 886 del 10 marzo 2022**  
**Presidente Lorelli; Relatore Caré**

**Contraddittorio procedimentale – Termine di moratoria – Pendenza – Avviso di accertamento – Nullità**

L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, a garanzia del contraddittorio procedimentale, esclude che, pendente il termine di moratoria di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di contestazione, possa essere adottato un valido avviso di accertamento e non soltanto che lo stesso, pur validamente adottato, possa essere notificato.

*Rif. Normativi:* art. 12 della legge n. 212 del 2000

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, 28 maggio 2015 n. 1088, 17 marzo 2016 n. 5361, Cass.12 luglio 2017 n. 17202, 31 luglio 2018 n. 20267, 25 ottobre 2019 n. 27415, 23 febbraio 2021 n. 4762

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0E-00\_CtrCZ886-03-2022\_ND-ND

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **PROCEDIMENTO**  
CODICE       **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1165 del 4 aprile 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

### **Istruttoria – Inviti e questionari – Verbale**

La redazione di un verbale all'esito di un'attività istruttoria è obbligatoria solo se si tratta di accessi ispezioni e verifiche, non già quando la procedura riguarda unicamente "inviti e questionari".

*Riferimenti normativi:* artt. 32 e 51 D.P.R. n. 600 del 1973; art. 12 L. 212 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26094 del 27 settembre 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0E-00\_CtrRC1165-05-2022\_CF-CF**

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE**  
CODICE **01-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 2057 del 21 giugno 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Bianchi**

**Accesso breve – Richiesta di integrazioni – Accertamento – Termine dilatorio – Applicabilità**

In tema di verifiche fiscali, qualora all'accesso c.d. breve faccia seguito una richiesta di chiarimenti e documentazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'accertamento deve considerarsi unitario, essendo le attività successive finalizzate alla verifica e contestazione delle irregolarità riscontrate in tale sede, con conseguente applicazione del termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.

*Riferimenti normativi:* art. 12 della legge n. 212 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14315 del 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-0E-00\_CtrRC2057-06-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **LIQUIDAZIONI "AUTOMATIZZATE" (art. 36-BIS)**  
CODICE       **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 811 del 3 marzo 2022**  
**Presidente: Epifanio; Estensore: Epifanio**

**Dichiarazioni – Rettifica – Termine – Natura ordinatoria – Anche per i processi in corso all'1 gennaio 1998**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, in virtù del disposto dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 – applicabile anche ai giudizi in corso, trattandosi di norma interpretativa e, come tale, avente effetto retroattivo –, l'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 deve essere inteso nel senso che il termine ivi previsto per la rettifica delle dichiarazioni, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza.

*Riferimenti normativi:* art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 28 della legge 27 dicembre 1997 n. 449

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14164 del 24 settembre 2003

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0F-00\_CtrRC811-08-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **LIQUIDAZIONI AUTOMATIZZATE**  
CODICE       **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 2216 del 4 luglio 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Lento**

**Liquidazioni automatizzate – Art. 36-bis – Redditi soggetti a tassazione separata**

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, nell'ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, comma 412, della L. n. 311 del 2004, l'ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ed, in mancanza, il provvedimento di iscrizione a ruolo è nullo.

*Riferimenti normativi:* art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973; art. 1 L. n. 311 del 2004

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18398 del 12 luglio 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0F-00\_CtrCZ-03-2216\_CF-CF**

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **LIQUIDAZIONI "AUTOMATIZZATE" (art. 36-BIS)**  
CODICE           **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione I, Sentenza n. 593 dell'11 febbraio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Controllo automatizzato – Disconoscimento crediti – Assenza di attività accertativa o rettificativa  
– Ammissibilità – Iscrizione a ruolo – Previo avviso di recupero – Esclusione**

In sede di controllo automatizzato della dichiarazione del contribuente può procedersi al disconoscimento dei crediti, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione.

In tal caso, la maggiore imposta è direttamente iscritta a ruolo, senza la necessità del previo avviso di recupero.

*Riferimenti normativi:* art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 4360 del 20 febbraio 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0F-00\_CtrCZ593-01-2022\_ND-ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO [d.P.R. 917/1986]**

CLASSE **LIQUIDAZIONI "AUTOMATIZZATE" (art. 36-BIS)**

CODICE **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 716 del 23 febbraio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Maione**

**Accertamento tributario - In genere - Controllo automatizzato - Notifica della cartella di pagamento - Necessità di previa comunicazione del c.d. "avviso bonario" - Regolarità della dichiarazione e assenza di incertezze su aspetti rilevanti ex art. 6, comma 5, dello statuto del contribuente - Esclusione - Incertezze su aspetti rilevanti - Conseguenze**

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta dalla comunicazione del c.d. "avviso bonario" nel caso in cui non vengano riscontrate irregolarità nella dichiarazione; nè il contraddittorio endoprocedimentale è invariabilmente imposto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, il quale lo prevede soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione quest'ultima, che implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo.

*Riferimenti normativi:* art.36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n.600; art. 6 della L. 27 luglio 2000 n.212

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 30/09/2021, n. 26508

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **01-0F-00\_CtrCZ716-01-2022\_RV-RV**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **LIQUIDAZIONI AUTOMATIZZATE**  
CODICE       **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1221 del 7 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

**Accertamento – Liquidazione automatizzate – Notifica**

Deve essere ritenuta valida la notifica della cartella di pagamento tramite pec, cui sia allegato il documento in formato pdf senza firma digitale.

*Riferimenti normativi:* art. 36 D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 39513 del 13 dicembre 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0F-00\_CtrCZ1221-01-2022\_CF-CF**

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **LIQUIDAZIONI "AUTOMATIZZATE"**  
CODICE           **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 460 del 3 febbraio 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Creazzo**

**Accertamento – Liquidazioni automatizzate – Contraddittorio preventivo – Necessità – Non sussiste**

La liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-*bis*, costituisce un controllo automatico della dichiarazione in via informatica volto non alla rettifica del reddito, ma a correggere errori materiali e formali risultanti dal contenuto della dichiarazione stessa, ipotesi tipica disciplinata dalla norma in esame che implica un controllo di tipo documentale dei dati contabili riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo. Solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione v'è la necessità dell'avviso bonario, non anche per il diverso caso dell'omesso o tardivo versamento, nel quale il riscontro di irregolarità non investe "incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", come appunto richiesto dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in quanto i dati contabili utilizzati dall'Amministrazione finanziaria si considerano a tutti gli effetti come dichiarati dal contribuente, o anche dal sostituto d'imposta, per cui risulterebbe del tutto inutile comunicare al dichiarante su quanto dal medesimo allegato.

*Riferimenti normativi:* art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, art. 36-*bis* del D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7714 del 2011, n. 15312 del 2014, n. 27716 del 2017, n. 17396 del 2010, n. 8342 del 2012, n. 12023 del 2015

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE       **01-0F-00\_CtrRC460-08-2022\_EF-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **CONTROLLO AUTOMATIZZATO**  
CODICE       **01-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1327 del 20 aprile 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Maccarrone**

**Accertamento – Controllo automatizzato – Notifica**

La notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra somme dichiarate e somme versate.

*Riferimenti normativi:* art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 376 del 9 gennaio 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0F-00\_CtrRC1327-05-2022\_CF-CF**

TITOLO **ACCERTAMENTO**

CLASSE **CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE**

CODICE **01-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 939 del 15 marzo 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**Avviso di accertamento - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Motivazione - Requisiti**

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'*an* ed il *quantum* dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva.

*Riferimenti normativi:* art.11 del D.Lgs.30/12/1992, n. 504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 26431 dell'08/11/2017

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **01-0H-00\_CtrCZ939-02-2022\_RV-RV**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **CONTENUTO**  
CODICE       **01-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3790 del 6 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Avviso di accertamento – Sottoscrizione – Validità**

E' pienamente valido l'atto sottoscritto dal soggetto che riveste, in quel momento, funzioni di capo dell'ufficio, ovvero dal funzionario della carriera direttiva appositamente delegato, trattandosi di soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973; inoltre il diritto tributario non contempla alcuna causa di nullità nel caso in cui i funzionari – delegati o deleganti – non possiedano la qualifica dirigenziale.

*Riferimenti normativi:* art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973; art. 8 D.L. n. 16 del 2012

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.22810 del 9 novembre 2015; Corte Costituzionale, n. 37 del 2015.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0H-00\_CtrCZ-04-3790\_CF-CF**

**TITOLO** Accertamento  
**CLASSE** Contenuto dell'accertamento e motivazione  
**CODICE** 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 381 del 27 gennaio 2022**

**Presidente Barillari; Estensore: Barillari**

**Avviamento – Determinazione del valore – Criteri di valutazione**

Dal punto di vista civilistico, per avviamento si deve intendere l'attitudine dell'azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria. L'avviamento, infatti, si identifica con la capacità di profitto di un'attività produttiva, vale a dire "con una qualità dell'azienda costituita dal maggior valore che il complesso aziendale, unitariamente considerato, presenta rispetto alla somma dei valori di mercato dei beni che lo compongono". Ne consegue che la valutazione dell'avviamento risulta plausibile tenuto conto del principio che impone di considerare proprio la prevedibile capacità dell'azienda di coprire i costi, sia di natura commerciale che di natura fiscale.

*Rif. Normativi:* artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2702 del 2002

Massimatore: **Vincenzo Iiritano – C.E.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: **01-0H-00\_CtrCZ381-01-2022\_VI-ND**

**TITOLO** ACCERTAMENTO  
**CLASSE** CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE  
**CODICE** 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 571 del 10 febbraio 2022  
Presidente Lorelli; Relatore Lento**

**Fattura – Operazione inesistente – Onere della prova**

Incombe sull'Amministrazione l'onere di provare, anche mediante presunzioni, che la fattura attenga ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, nel qual caso il detto onere passerà sul contribuente, cui spetterà dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate.

*Rif. Normativi:* art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 39, comma 1, lett. d), e 40 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9108 del 6 giugno 2012

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0H-00\_CtrCZ571-03-2022\_ND-ND

**TITOLO** ACCERTAMENTO  
**CLASSE** CONTENUTO DELL'ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE  
**CODICE** 01-0H-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, sentenza n. 1077 del 28 marzo 2022**  
**Presidente Vecchio; Relatore Barbuto**

**Avviso di accertamento – Motivazione – Dichiarazioni di terzi – Valore meramente indiziario – Fattispecie**

Le dichiarazioni che gli organi dell'Amministrazione Finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase di accertamento rilevano unicamente quali elementi indiziari. Pertanto, la produzione di sole cinque dichiarazioni, su un totale di cinquantadue soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti, costituisce un campione circoscritto non rappresentativo, sia quantitativamente, data la esiguità del numero, sia qualitativamente, in assenza dell'indicazione del criterio della loro selezione.

*Rif. Normativi:* art. 7 della legge n. 212 del 2000

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 28394 dell'11 luglio 2018, n. 9316 del 20 maggio 2020, n. 24669 del 24 novembre 2020

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0H-00\_CtrCZ1077-04-2022\_ND-ND

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **MOTIVAZIONE**  
CODICE       **01-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 4, Sentenza n. 2252 del 7 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Bianchi**

**Accertamento – Motivazione – Illogicità**

L'avviso di accertamento, la cui motivazione appare evidentemente illogica, deve essere annullato.

*Riferimenti normativi:* art. 7 L. n. 212 del 2000; art. 132 codice procedura civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27411 dell'8 ottobre 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0H-00\_CtrRC-06-2252\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **CONTENUTO**  
CODICE       **01-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1955 del 14 giugno 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Stracuzzi**

**Accertamento -Atto – Nullità – Difetto di sottoscrizione**

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Si tratta di una delega di firma e non di funzioni: ne consegue che il relativo provvedimento non richiede l'indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega.

*Riferimenti normativi:* art. 42 D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 8814 del 29 marzo 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0H-00\_CtrRC1955-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **STUDI DI SETTORE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 2458 del 3 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Barbieri**

### **Accertamento – Studi di settore – Esclusione**

L'accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, presunzione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede è quest'ultimo a dover provare le condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli standards o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame.

*Riferimenti normativi:* art. 62 sexies D.L. n. 331 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24870 del 6 novembre 2020; Cassazione n. 26635 del 2009.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrCZ-02-2458\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 2223 del 4 luglio 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Lento**

**Accertamento – Rettifica – Costi deducibili**

In tema di inerenza del costo e del relativo onere probatorio, la semplice produzione di documenti di spesa non prova di per sé la sussistenza del requisito dell'inerenza all'attività d'impresa. Perché un costo possa essere incluso tra le componenti negative del reddito, non solo è necessario che ne sia certa l'esistenza, ma è necessario che ne sia comprovata l'inerenza.

*Riferimenti normativi:* art. 109 D.P.R. n. 917 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.11241 del 9 maggio del 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-00\_CtrCZ-03-2223\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **STUDI DI SETTORE**  
CODICE       **01-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1258 del 12 aprile 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Saraco**

**Accertamento – Studi di settore – Prova – Comportamento antieconomico**

Il comportamento antieconomico, se non adeguatamente giustificato, legittima l'ufficio a rettificare il reddito d'impresa e il volume d'affari.

*Riferimenti normativi:* art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54 D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27488 del 2013, n. 1839 del 2014.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-00\_CtrCZ1258-03-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1957 del 14 giugno 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Stracuzzi**

### **Accertamento – Studi di settore – Applicabilità**

Gi studi di settore devono essere utilizzati dagli uffici solo dopo aver esperito un preventivo contraddittorio, aver valutato le controdeduzioni del contribuente, gli argomenti e la documentazione fornita , soprattutto, dopo aver motivato in sede di accertamento le ragioni del mancato accoglimento delle giustificazioni fornite dal contribuente.

*Riferimenti normativi:* L. n. 248 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15905 del 6 luglio 2010.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-00\_CtrRC1957-05-2022\_CF-CF**

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Sintetico/redditometro/studi di settore/ISA**  
CODICE           **01-01-01**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 2894 del 29 settembre 2022**

**Presidente: Lorelli; Estensore: Lento**

**Parametri o studi di settore – Presunzione – Capacità contributiva – Onere della prova – Grava sul contribuente**

La determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il c.d. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

*Rif. normativi:* art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27811 del 31 ottobre 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-01-01\_Cgt2CZ2894-03-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 2542 del 18 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**Accertamento – Rettifica dichiarazione – Studi di settore – Onere della prova**

In tema di studi di settore si osserva che, ove l'ufficio accertatore dimostri l'evidente discrasia dei ricavi dichiarati rispetto a quanto riportato nello studio di settore relativo all'attività esercitata, sorge una presunzione *iuris tantum* di percezione del reddito calcolato sulla base degli indici ricavabili dai predetti indici, presunzione che può essere vinta con prova contraria da parte del contribuente, su cui conseguentemente ricadrà l'onere della prova relativa alla veridicità della propria dichiarazione, in applicazione del principio dell'inversione dell'onere della prova.

*Riferimenti normativi:* art. 362-sexies L. n. 427 del 1993; L. n. 296 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26635 del 18 dicembre 2009; n.17646 del 2014; n. 26481 del 2014.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrCZ-02-2542\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **STUDI DI SETTORE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 3834 del 12 dicembre 2022**  
**Presidente: Sessa; Estensore: Sessa**

**Accertamento – Rettifica dichiarazione – Studi di settore**

In tema di studi di settore, un ruolo fondamentale è costituito dal contraddittorio preventivo con il contribuente indicato dalla giurisprudenza come il luogo – procedimentalizzato nella disciplina della materia – in cui è possibile contestare, in base a specifiche allegazioni, l'attendibilità e la rilevanza di ogni genere di incongruenza rispetto agli standard utilizzati ai fini dell'accertamento e che la giurisprudenza costituzionale ha valorizzato come momento procedimentale influente sulla idoneità probatoria dell'elemento presuntivo scaturito da indici rilevatori di anomalie economiche.

*Riferimenti normativi:* art. 10 L. n. 146 del 1998; art. 1 L. n. 311 del 2004

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26635 del 18 dicembre 2009; Corte Costituzionale, n.105 del 2003.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrCZ-02-3834\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Sintetico/redditometro/studi di settore/ISA**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 379 del 27 gennaio 2022**  
**Presidente: Barillari; Estensore: Barillari**

**Parametri o studi di settore – Presunzione semplice – Contraddittorio – Oggetto**

I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi da 181 a 187, legge 28 dicembre 1995, n. 549, rappresentano la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rivelano valori che, quando eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, in quella contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento.

*Rif. normativi:* art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, commi 181-187, della legge n. 549 del 1995  
*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3415 del 2015

MASSIMATORE: **Vincenzo Iritano – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-01-01\_CtrCZ379-01-2022\_VI-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **STUDI DI SETTORE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 817 del 3 marzo 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Barbuto**

**Accertamento – Studi di settore – Contraddittorio – Omissione – Nullità**

Nell'accertamento standardizzato mediante studi di settore, l'omissione del contraddittorio preventivo con il contribuente comporta la nullità dell'atto impositivo e della pretesa tributaria in esso incorporata.

*Riferimenti normativi:* art. 10 L. n. 146 del 1998

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25527 del 12 novembre 2020, n. 3848 del 5 febbraio 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrCZ817-04-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Sintetico/redditometro/studi di settore/ISA**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 1270 del 12 aprile 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Lento**

**Parametri o studi di settore – Presunzione semplice – Aiuti economici da parte del coniuge – Prova  
– Oggetto**

Per superare le risultanze dell'accertamento sintetico mediante redditometro, il contribuente, il quale alleggi di avere ricevuto aiuti economici da parte del coniuge per sostenere le spese affrontate nell'anno di riferimento, deve dimostrare la ricorrenza di elementi sintomatici che le stesse possano verosimilmente essere state affrontate con provvista assicurata dal coniuge.

*Rif. normativi:* art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973  
*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 38060 del 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **01-01-01\_CtrCZ1270-03-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 1794 del 30 maggio 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**Accertamento – Rettifica Dichiarazione – Metodo induttivo – Inattendibilità della contabilità - Sufficienza**

In presenza di inattendibilità della contabilità, che costituisce il presupposto per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, l'accertamento può essere presuntivamente effettuato anche sulla base del riscontro di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, a prescindere dalle risultanze degli specifici studi di settore e della conformità alle stesse dei ricavi aziendali dichiarati.

*Riferimenti normativi:* art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 20060 del 24 settembre 2014

MASSIMATORE: **Michele Mauro – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Michele Mauro – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrCZ1794-04-2022\_MM-MM**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, sentenza n. 667 del 18 febbraio 2022 Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

**Accertamento sintetico – Possesso di beni – Onere della prova – Ricade sul contribuente**

La disponibilità di beni immobili ed autoveicoli costituisce una presunzione legale di capacità contributiva, spettando sul giudice di valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie per mantenere il possesso degli anzidetti beni.

*Riferimenti normativi: art. 38, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600*

*Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 14367 del 29 giugno 2007*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-01\_CtrRC667-05-2022\_GC-ND**

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo**  
Codice **01-01-03**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 3, n. 2919 del 29 settembre 2022**

**Presidente: Bombino; Relatore: Bombino**

**Imposte sui redditi – Accertamento – Conti correnti bancari – Soggetti terzi – Intestazione – Contribuente – Riferibilità – Presunzione – Presupposti**

Sussiste un rapporto diretto fra il reddito accertato e l'intestazione dei conti a determinati soggetti terzi (amministratori, dipendenti, coniuge e familiari conviventi), che può essere provato con una semplice presunzione *ex art. 2729 c.c.*, salva prova contraria, ai fini dell'imputazione alla sfera economica del contribuente accertato.

**Massimatore:** Nicola Durante U.d.M.  
**Coordinatore:** Nicola Durante U.d.M.

*Riferimenti normativi:* art. 32 del D.P.R. n. 600/73

*Riferimenti normativi:* Cassazione, n. 19387 del 17 settembre 2020

Nome del file: **01-01-03\_Cgt2CZ\_2919\_03\_2022\_ND\_ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo**  
Codice **01-01-03**

**Commissione tributaria regionale di Catanzaro, Sezione 3, n. 1421 del 29 aprile 2022**  
**Presidente: Bombino; Relatore: Caré**

**Accertamenti bancari – presunzioni relative di maggiori redditi non dichiarati – opera nei confronti di tutti i contribuenti**

La presunzione legale relativa della disponibilità di un maggiore reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei professionisti, trovando applicazione anche al professionista lavoratore dipendente (nella specie, un medico pediatra alle dipendenze dell'ASL).

*Riferimenti normativi: art. 32 D.P.R. 600/1973*

*Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione n. 10187 del 30 marzo 2022*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **01-01-03\_CtrCZ\_1421\_03\_2022\_GC\_ND**

**TITOLO** ACCERTAMENTO  
**CLASSE** RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo  
**Codice** 01-01-03

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, n. 1700 del 20 maggio 2022**

**Presidente: Vecchio; Relatore: Reillo**

**Imposte sui redditi – Conti correnti bancari - Versamenti e prelevamenti in contanti – Presunzione  
– Superamento – Equità – Non consentita**

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, al fine di superare la presunzione posta a carico dell'imprenditore in virtù del quale sia i versamenti sia i prelevamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi conseguiti, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte casuali dell'affluire di somme sul conto corrente, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica dell'estraneità delle stesse ad attività produttiva di reddito, né è consentito al giudice tributario utilizzare poteri di equità sostitutiva, che non gli competono, dovendo egli fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio.

Massimatore: **Vincenzo Iritano - C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante - U.d.M.**

*Riferimenti normativi:* art. 32 del D.P.R. n. 600/73

*Riferimenti normativi:* Cassazione, n. 16960 del 26 giugno 2019

Nome del file: 01-01-03\_CtrCZ\_1700\_04\_2022\_VI\_ND

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo**  
Codice **01-01-03**

**Commissione tributaria regionale di Catanzaro, Sezione 3, n. 2700 dell'8 settembre 2022**  
**Presidente: Bombino; Relatore: Carè**

**Accertamento induttivo – prova dei costi deducibili – TFR e contributi personale dipendente – perizia giurata di stima - ammissibilità**

Nel caso di accertamento induttivo puro, nel quale l'Agenzia delle entrate abbia determinato il reddito imponibile sottraendo dal totale ricavi solo i costi del personale dipendente risultanti dal modello 770 presentato dalla società, senza sottrarre il TFR e gli oneri previdenziali e assistenziali che gravano per legge sul datore di lavoro, la prova relativa alla quantificazione dei medesimi può essere affidata ad una perizia giurata di stima fatta redigere dal ricorrente e depositata in atti.

*Riferimenti normativi:* ex art. 39, comma 2, D.P.R. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 16757 del 14 giugno 2021

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **01-01-03\_CtrCZ\_2700\_03\_2022\_GC\_ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo**  
CODICE **01-01-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 400 del 31 gennaio 2022**

**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**Accertamento induttivo – Reperimento di documentazione extracontabile - Validità**

Il rinvenimento di documentazione extracontabile, ovvero di una contabilità informale o “parallela”, costituisce indizio grave, preciso e concordante dell’esistenza di imponibili non riportati nella contabilità ufficiale, che legittima l’Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

*Riferimenti normativi:* art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 6949 del 2006, n. 7184 del 2009, n. 24051 del 2011, n. 8625 del 2012, n. 15318 del 2013

MASSIMATORE: **Nicola Durante - U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante - U.d.M.**

NOME FILE **01-01-03\_CtrCZ400-04-2022\_ND-ND**

TITOLO **ACCERTAMENTO**  
CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo**  
Codice **01-01-03**

**Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, n. 1625 del 17 maggio 2022**  
**Presidente: Speciale; Relatore: Bianchi**

**Merce di modico valore – distruzione – autocertificazione – scritture contabili inattendibili – non ammissibile**

In caso di distruzione di beni (o rimanenze) di modico valore, il meccanismo dell'autodichiarazione consentito dall'art. 2, comma 4, lett. b), D.P.R. 441/1997 presuppone l'attendibilità e la completezza delle scritture contabili, la cui mancanza abilita l'amministrazione finanziaria all'accertamento analitico-induttivo.

*Riferimenti normativi: art. 2 D.P.R. 441 del 1997*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **01-01-03\_CtrRC\_1625\_06\_2022\_GC\_ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE**  
CODICE       **01-01-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 2199 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Cutroneo; Estensore: Carra**

**– Accertamento Induttivo – violazione de contraddittorio – Nullità**

La violazione del contraddittorio determina la nullità dell'accertamento induttivo, stante la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La garanzia contenuta nella citata norma deve ritenersi applicabile a qualsiasi atto di accertamento che faccia seguito ad un accesso o ad una ispezione presso i locali dell'impresa, inclusi gli inviti che hanno il solo scopo di acquisire la documentazione da parte del contribuente. La violazione dell'obbligo del contraddittorio da parte dell'A.F. comporta l'invalidità dell'atto purchè il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa.

*Riferimenti normativi:* art.12, L. 212 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24823 del 2015.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-01-03\_CtrRC-06-2199\_CF-CF**

TITOLO IVA  
CLASSE RETTIFICA DICHIARAZIONE - Analitico-induttivo  
CODICE 01-01-03

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 7, sentenza n. 1291 del 10 aprile 2022**

**Presidente Marcianò - Relatore Dominijanni**

**Reddito d'impresa – Accertamento induttivo – Libro inventari – Indisponibilità – Causa non imputabile al contribuente – Non rileva**

L'indisponibilità del libro inventari, anche se determinata da causa non imputabile al contribuente, integra il requisito normativo oggettivo della incompletezza della contabilità, rendendo inattendibili le risultanze contabili e consentendo l'accertamento di tipo induttivo del reddito di impresa, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973.

*Rif. Normativi:* art. 39 del D.P.R. 600 del 1972.

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9201 del 21 aprile 2011

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-01-03\_CtrRC1291-07-2022\_ND-ND

TITOLO **ACCERTAMENTO**

CLASSE **RETTIFICA DICHIARAZIONE**

CODICE **01-01-03**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 2119 del 28 giugno 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Accertamento d'ufficio accertamento analitico induttivo - Presupposti - Scelta della modalità di calcolo della percentuale dei ricavi - Criteri – Fattispecie**

In tema di accertamento del reddito di impresa, ove la contabilità sia complessivamente inattendibile, è legittimo il ricorso al metodo analitico-induttivo, ex art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di elementi che consentano di accertare, in via presuntiva, maggiori ricavi, che possono essere determinati calcolando la media aritmetica o quella ponderata dei ricarichi sulle vendite.

*Riferimenti normativi:* art.39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18695 del 13 luglio 2018

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **01-01-03\_CtrRC2119-07-2022\_RV-RV**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **RETTIFICA DICHIARAZIONE - Induttivo puro**  
CODICE       **01-0I-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 607 del 14 febbraio 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Maiolo**

**Accertamento – Bilancio non depositato – Metodo induttivo puro – Ammissibilità**

In presenza di un bilancio di fine annualità non depositato presso il Registro delle imprese della Camera di Commercio entro trenta giorni dall'approvazione, i dati contabili dell'impresa devono ritenersi privi del requisito della certezza, autorizzando l'accertamento con il metodo induttivo puro.

*Riferimenti normativi:* art. 2435 c.c., art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0I-04\_CtrCZ607-04-2022\_ND-ND**

TITOLO	ACCERTAMENTO
CLASSE	RETTIFICA DICHIARAZIONE
CODICE	01-01-04

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 8, sentenza n. 489 del 3 febbraio 2022**

**Presidente Epifanio - Relatore Creazzo**

**Accertamento induttivo – Dichiarazione IVA con i soli dati identificativi – Inesistenza – Sussiste – Decurtazione dell'IVA corrisposta su acquisti - Necessità**

La dichiarazione IVA presentata entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine deve considerarsi inesistente se espone solo i dati identificativi dell'impresa e il codice di attività, con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate è pienamente legittimata alla determinazione induttiva delle operazioni imponibili e, quindi, dell'imposta dovuta. Tuttavia, nella determinazione di quest'ultima deve essere computata in detrazione l'IVA complessivamente emergente dalle fatture di acquisto.

*Rif. Normativi:* art. 55, comma 1, del d.p.r. 633/72.

*Rif. Giurisprudenziali:* CGUE, causa C-95/07 e 96/07, *Ecotrade* e causa C-590/13, *Iddex* - Cassazione, n. 25871 del 2015.

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-01-04\_CtrRC489-08-2022\_LP-ND

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **ACCERTAMENTO E INTEGRATIVO**  
CODICE           **01-0J-00**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3792 del 6 dicembre 2022**

**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Irap – Concessionario della P.A. – Cuneo fiscale – Sgravi – Non spettano**

L’Agenzia delle entrate può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo, se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti all’epoca dell’avviso originario.

*Riferimenti normativi:* art. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 29723 del 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0J-00\_Cgt2CZ-04-3792\_ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **INTEGRATIVO**  
CODICE       **01-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3792 del 6 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**– Accertamento – Integrazione – Requisiti**

In tema di accertamento, l'agenzia delle entrate può validamente emettere un avviso di accertamento integrativo, se fondato sulla sopravvenuta conoscenza di indici di ricchezza imponibile che le erano ignoti all'epoca dell'avviso originario.

*Riferimenti normativi:* art. 41 D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 29723 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-0J-00\_CtrCZ-04-3792\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **ACCERTAMENTO CON ADESIONE**  
CODICE       **01-OJ-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 2505 dell'8 agosto 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Barbuto**

**Accertamento – Accertamento con adesione – Contraddittorio**

In merito alla mancata instaurazione del contraddittorio relativo all'accertamento con adesione, l'ufficio non ha un obbligo ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale dal carattere di decisività degli elementi posti alla base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria; inoltre, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione della relativa istanza, o la mancata conclusione dell'iter avviato, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge.

*Riferimenti normativi:* art. 6 D.Lgs. n. 218 del 16 giugno 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3259 del 2012; Cassazione, n. 15401 del 21 giugno 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **01-OJ-00\_CtrCZ2505-04-2022\_CF-CF**

TITOLO	ACCERTAMENTO
CLASSE	ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE
CODICE	01-0K-00

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 1, sentenza n. 2020 del 14 giugno 2022**

**Presidente Lorelli e Relatore Genise**

**Avviso di accertamento catastale – Accertamento con adesione – Esperibilità – Non sussiste**

In relazione all'avviso di accertamento catastale non è esperibile il procedimento amministrativo dell'accertamento con adesione, la cui disciplina, contenuta nel D.Lgs. 19.6.1997, n. 218, postula che l'atto impositivo esponga e quantifichi un'immediata pretesa o maggiore pretesa impositiva, che, invece, manca nel suddetto avviso, modificando direttamente solo la rendita catastale. Pertanto, l'istanza di accertamento con adesione eventualmente presentata dal contribuente non determina la sospensione di 90 giorni del termine perentorio di impugnazione dell'avviso di accertamento catastale previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, potendo valere solo come "istanza di riesame in autotutela", con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, se proposto oltre i 60 giorni dalla notifica del predetto avviso.

*Rif. normativi:* art. 1 del d.lgs. n. 218 del 1997

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 01-0K-00\_CtrCZ2020-01-2022\_LP-ND

TITOLO **ACCERTAMENTO**

CLASSE **INTERPELLO**

CODICE **01-0L-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria, Sezione 1, Sentenza n. 310 del 24 gennaio 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Amerio**

**TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - Imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) – Società di comodo – Onus probandi a carico dell'ufficio – Superamento – Interpello disapplicativo**

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, una società inattiva a seguito di inoperatività protratta per anni ed operazioni attive sproporzionate rispetto alle immobilizzazioni materiali deve essere qualificata quale società di comodo ed incombe sull'Agenzia delle Entrate l'onere di fornire la relativa prova, a seguito dell'inversione dell'*onus probandi*.

Per superare tale qualificazione, la società deve necessariamente richiedere un interpello disapplicativo e non è sufficiente controdedurre nel merito.

*Riferimenti normativi:* art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **01-0L-00\_CtpRC310-01-2022\_RV-RV**

TITOLO       **ACCISE**  
CLASSE       **RIMBORSI**  
CODICE       **02-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 491 del 3 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Marincolo**

**Accise – Rimborso – Decadenza**

In tema di imposte sul consumo dell'energia elettrica, il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto. Detto termine trova applicazione anche nel caso in cui l'accisa sia stata debitamente pagata e sia sopravvenuta una causa di non debenza del tributo.

*Riferimenti normativi:* art. 14 D.lgs. n. 504 del 1995

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18724 del 31 maggio 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **02-0V-00\_CtrCZ491-02-2022\_CF-CF**

TITOLO           **FINANZA LOCALE**  
CLASSE           **CONTRIBUTO CONSORTILE**  
CODICE           **03-0C-00**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 2781 del 16 settembre 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Contributi consortili – Presupposti – Perimetro di contribuenza – Beneficio fondiario – Onere della prova**

L'obbligo di contribuzione e l'assoggettamento al potere impositivo del consorzio di bonifica postulano la proprietà di un fondo che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio (specifico e diretto) dalle opere eseguite. Se mancano il perimetro di contribuenza o la valutazione nell'ambito del piano di classifica, grava sul consorzio provare la qualità di contribuente del proprietario di terreno ed il conseguimento di un concreto beneficio derivante dalle opere eseguite dal medesimo consorzio, non essendo sufficiente la mera inclusione del fondo nell'area del comprensorio.

*Riferimenti normativi:* legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11722 del 14 maggio 2010 (Sez. un.)

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0C-00\_Cgt2CZ2781-02-2022\_ND-ND**

**TITOLO** FINANZA LOCALE  
**CLASSE** CONTRIBUTO CONSORTILE  
**CODICE** 03-0C-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, n. 1621 del 16 maggio 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Relatore: Marincolo**

**Contributi consortili– Spese istituzionali – Beneficio fondiario - Necessita**

Il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto in presenza del beneficio fondiario e non indipendentemente da esso.

*Riferimenti normativi:* art. 23, comma 1, lett. a), della legge regionale Calabria 23 luglio 2003, n. 11

*Riferimenti giurisprudenziali:* Corte costituzionale, n. 188 del 19 ottobre 2018

Massimatore: **Vincenzo Iiritano - C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante - U.d.M.**

Nome del file: 03-0C-00\_CtrCZ\_1621\_02\_2022\_VI\_ND

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **CONTRIBUTO CONSORTILE**  
CODICE       **03-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2449 del 2 agosto 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Luberto**

**Contributo consorzio bonifica – Presupposto – Onere probatorio**

Il pagamento degli oneri consortili è condizionato dall'effettività del vantaggio arrecato al fondo del quale è necessario offrire prova documentale.

*Riferimenti normativi:* art. 846 del codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9511 del 18 aprile 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0C-00\_CtrCZ-01-2449\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **CONTRIBUTO CONSORTILE**  
CODICE       **03-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 30 del 3 gennaio 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Carè**

### **Contributo consorzio bonifica- Presupposto – Onere probatorio**

L'ente impositore, per pretendere il contributo deve dare la prova della comprensione dell'immobile gravato nel "perimetro di contribuenza" e della relativa valutazione nell'ambito del "Piano di classifica"; in assenza di ciò, grava sul detto ente l'onere di provare la sussistenza del beneficio specifico e diretto a favore dei fondi consorziati. Al contrario, a fronte della comprovata comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile e della sua valutazione nel contesto di un piano di classifica, è il contribuente che deve contestare la legittimità o l'incongruità del Piano; oppure, nel merito, dare prova dell'assenza del beneficio.

*Riferimenti normativi:* art. 846 codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26009 del 2008 (Sez. un.); Cassazione, n. 3365 del 2017; Cassazione, n. 9511 del 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0C-00\_CtrCZ30-03-2022\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **CONTRIBUTO CONSORTILE**  
CODICE       **03-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 182 del 14 gennaio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Contributi Consortili – Onere della prova del beneficio fondiario – Ricade sul Consorzio di bonifica.**

La pretesa impositiva riguardante contributi consortili deve avere sempre quale presupposto indefettibile la sussistenza di un beneficio fondiario; beneficio che deve essere provato dal Consorzio tutte le volte in cui quest'ultimo non motivi la sua pretesa sulla base di un piano di classifica, la cui sussistenza deve essere, nel caso di contestazione, dimostrata in giudizio. Nel caso in cui l'iscrizione a ruolo non sia stata basata su un piano di classifica, l'onere della prova del beneficio fondiario ricade sul Consorzio, né, al riguardo, può ritenersi che l'art 42 della Legge Regione Calabria 11/2003 abbia prodotto l'inversione di tale onere probatorio, essendosi la norma limitata ad autorizzare i Consorzi ad emettere i ruoli di contribuenza per come finora fissati.

*Riferimenti normativi:* Legge Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, SEZ. Un., n. 11722 del 14 maggio 2010

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: 03-0C-00\_CtrCZ182-01-2022\_GC-ND

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TOSAP**  
CODICE       **03-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1992 del 14 giugno 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Berardi**

### **Finanza locale - Tosap – Approvazione aliquote – tempi**

I Comuni possono approvare le aliquote dei tributi locali e del costo dei servizi pubblici locali con delibera successiva al primo gennaio dell'anno di riferimento che retroagiscono all'inizio dell'esercizio, purchè detta delibera venga assunta prima dell'approvazione del bilancio di previsione dell'ente.

*Riferimenti normativi:* art. 1 co 145 ss L. n. 296 del 2006; art. 40 D.Lgs. n. 507 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* TAR Calabria, n. 498 del 2014.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0E-00\_CtrRC1992-05-2022\_CF-CF**

TITOLO           **FINANZA LOCALE**  
CLASSE           **DIRITTO CAMERALE- TASSA AUTOMOBILISTICA**  
CODICE           **03-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 5, Sentenza n. 70 del 10 gennaio 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Barbieri**

**Diritto Camerale – Tassa automobilistica – Notifica intimazione di pagamento – Prescrizione**

Mentre la riscossione della tassa automobilistica è soggetta a prescrizione triennale, il diritto camerale si prescrive in cinque anni.

*Riferimenti normativi:* art.5 D.L. n. 953 del 1982, convertito dalla L. n. 53 del 1983 e modificato dal D.L. n. 2 del 1996, art. 3 convertito dalla L. n. 60 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11800 del 15 maggio 2018. Cassazione (Sez. un.), n. 233397 del 17 novembre 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0F-00\_ CtrCZ70-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **DIRITTO CAMERALE**  
CODICE       **03-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 833 del 4 marzo 2022  
Presidente: Maccarone; Estensore: Frangiosa**

**Diritto camerale – Cancellazione dal registro delle imprese – Esenzione – Dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio di liquidazione – Domanda – Necessità**

Sono tenute al pagamento del diritto camerale le imprese iscritte od annotate nel registro delle imprese alla data del 1° gennaio di ogni anno ovvero nel corso dell’anno di riferimento. Le società e gli altri soggetti collettivi cessano di essere soggette al pagamento del diritto a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato approvato il bilancio finale di liquidazione, a condizione che la relativa domanda di cancellazione dal registro delle imprese sia presentata entro il 30 gennaio successivo all’approvazione del bilancio finale.

*Riferimenti normativi:* art. 8 della legge n. 580 del 1993, D.M. 11 maggio 2001, n. 359

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0F-00\_CtrRC833-05-2022\_ND-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **IMU - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE**  
CODICE       **03-0G-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 394 del 28 gennaio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

### **IMU – Esenzione per abitazione principale – Condizioni**

Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ciò comporta la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente.

*Riferimenti normativi:* art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 20130 del del 14 settembre 2020

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **03-0G-01\_CtrCZ394-01-2022\_EF-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **IMU**  
CODICE       **03-0G-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 3, Sentenza n. 27 del 3 gennaio 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Carè**

### **IMU- Successione – Onere Probatorio**

L'apertura della successione non comporta l'acquisto della qualità di erede in favore dei successibili ex lege: solo ove avvenga l'accettazione, anche tacita, il chiamato si considera erede. L'onere della prova incombe sull'ente impositore. La mera presentazione della dichiarazione di successione non costituisce accettazione della eredità.

*Riferimenti normativi:* art. 2697 codice civile.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15871 del 24 luglio 2020; Cassazione, n. 5247 del 2018; Cassazione, n. 21436 del 2018; Cassazione, n. 8053 del 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE:**03-0G-01\_CtrRC27-03-2022\_CF-CF**

TITOLO **FINANZA LOCALE**  
CLASSE **IMU - Abitazione principale e relative pertinenze**  
CODICE **03-0G-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 2061 del 21 giugno 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Carra**

**IMU – Presupposto – Possesso – Usufruttuario – Ne risponde**

E' l'usufruttuario, in quanto possessore del bene (e non il nudo proprietario) tenuto al pagamento dell'IMU.

*Riferimenti normativi:* art. 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25376 del 2008

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **03-0G-01\_CtrRC2061-06-2022\_ND-ND**

TITOLO **FINANZA LOCALE**  
CLASSE **ICI/IMU/IMIS**  
CODICE **03-0G-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 27 del 3 gennaio 2022**

**Presidente: Lorelli; Estensore: Carè**

### **IMU– Avvisi - Motivazione – Riferimento a rendita catastale**

Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso IMU è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dalla classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

*Riferimenti normativi:* L. n. 311 del 2004; legge n. 662 del 1996

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 12777 del 2018

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-03\_CtrCZ27-03-2022\_ CF-CF**

TITOLO        **IMU**  
CLASSE        **TERRENI**  
CODICE        **03-0G-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1730 del 23 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Frangiosa**

### **Imu – Terreni agricoli – Esenzione**

L'edificabilità di un'area sussiste, dal punto di vista giuridico, anche solo in base alla sua appartenenza al PRG a prescindere dalla edificabilità di fatto. Basta la mera potenzialità edificatoria a farla considerare imponibile in base al valore venale in comune commercio. Gli eventuali limiti alla concreta edificabilità possono incidere solo sul valore imponibile.

*Riferimenti normativi:* art. 1 L. n.160 del 2019; art. 2 D.lgs. 504 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 17427 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-03\_CtrRC1730-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **ICI**  
CODICE       **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3811 del 9 dicembre 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Maione**

**Accertamento – ICI – Aree Edificabili**

In tema di ICI, ai fini della tassazione, sono considerate aree edificabili quelle che risultano tali dalle previsioni del P.R.G. del Comune, a nulla rilevando la mancata approvazione di un piano di lottizzazione.

*Riferimenti normativi:* D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.30128 del 26 ottobre 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-04\_CtrCZ-01-3811\_CF-CF**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **ICI/IMU/IMIS**

CODICE **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 2115 del 28 giugno 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**Tributi locali - nozione determinazione della base imponibile - valore venale - riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - necessità - mancanza di approvazione del prg - irrilevanza**

Ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

*Riferimenti normativi:* art.2 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504;

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 7 agosto 2019, n. 21080

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **03-0G-04\_CtrRC2115-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **ICI/IMU/IMIS**

CODICE **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2305 del 19 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Aree edificabili - Riferimento allo strumento urbanistico generale adottato - necessità.**

La natura edificatoria di un terreno può ricavarsi esclusivamente dal piano regolatore generale.

*Riferimenti normativi:* art.2 del d.lgs 30/12/1992, n.504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 30/11/2006, n. 25506

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **03-0G-04\_CtrRC2305-07-2022\_RV-RV**

TITOLO           **FINANZA LOCALE**  
CLASSE           **ICI/IMU/IMIS**  
CODICE           **03-0G-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2999 del 12 ottobre 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

**IMU – Esenzione – Attività didattiche, culturali, ricreative, di religione o di culto – Prova –**  
**Contenuto – Grava sul contribuente**

L'esenzione IMU per lo svolgimento di attività didattiche, culturali, ricreative, di religione o di culto è subordinata alla compresenza di due requisiti, uno oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile delle predette attività ed uno soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Spetta al contribuente l'onere di dimostrare la sussistenza di entrambi i requisiti, non bastando al riguardo la produzione di documentazione che attesti a priori il tipo di attività a cui l'immobile è destinato ed essendo, al contrario, necessario verificare che tali attività, rientranti tra quelle esenti, non siano in concreto svolte con le modalità delle attività commerciali.

*Riferimenti normativi:* art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 18821 del 2017; n. 5485 del 2008

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: 03-0G-05\_CGT2CZ2999-01-2022\_ND-ND

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IMU**  
CODICE       **03-0G-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 2224 del 4 luglio 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Lento**

**– Accertamento – Imu – Immobili concessi in *leasing***

In tema di IMU, l'obbligazione di imposta, in caso di immobili concessi in *leasing*, si consolida quale situazione giuridica soggettiva dell'utilizzatore sin dalla sottoscrizione del relativo contratto e, simmetricamente, viene a cessare con la scadenza ovvero con la risoluzione dello stesso, dovendosi attribuire rilevanza non già alla detenzione qualificata in quanto tale, ma al vincolo contrattuale su cui tale detenzione è fondata, con la conseguenza che essa permane, ai fini tributari, fino a quando il predetto vincolo è in vita, e viene a cessare al suo venir meno trasformandosi in detenzione senza titolo.

*Riferimenti normativi:* art. 9 D.Lgs. n. 23 del 2011

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13120 del 27 aprile 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-05\_CtrCZ-03-2224\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **ICI/IMU/IMIS**  
CODICE       **03-0G-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 1377 del 28 aprile 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**ICI – Esenzione – Genericità – Integrazione – Prova dell’effettività dell’operazione – Grava sul contribuente**

In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'esenzione per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR non trova applicazione per gli immobili nella disponibilità della Guardia di finanza, in quanto la detta norma elenca categorie di persone giuridiche, pubbliche e private, tutte assoggettate all'IRPEG, mentre la Guardia di finanza, quale amministrazione militare dello Stato, è esente da tale imposta, ai sensi dell'art. 88 dello stesso testo unico.

In ogni caso, ed a tutto voler concedere, è evidente che un immobile utilizzato dalla Guardia di Finanza, così come da qualsiasi Corpo militare dello Stato, per i propri fini istituzionali, non può sicuramente considerarsi come destinato esclusivamente allo svolgimento di attività ricettiva, così come richiesto dalla norma di esenzione, proprio in considerazione della particolare natura dei compiti affidati alle Forze armate.

*Riferimenti normativi:* art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 22154 del 16 ottobre 2006, n. 5747 del 16 marzo 2005

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-05\_CtrCZ1377-02-2022\_ND-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **ICI/IMU/IMIS**  
CODICE       **03-0G-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1401 del 29 aprile 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Caré**

**Accertamento ICI – terreni – attività agricola - imprenditore agricolo professionale - società con oggetto esclusivo – esenzione – sussiste**

I terreni classificati come edificabili dallo strumento urbanistico sono esenti dall'ICI se condotti da un soggetto in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, oppure da una società avente ad oggetto esclusivo l'attività agricola di cui all'art. 21345 del c.c.

*Riferimenti normativi:* art. 2 D.lgs. n. 504 del 1992, art. 21345 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2609 del 2020, n. 34605 del 2019 e n. 11415 del 2019

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0G-05\_CtrCZ1401-03-2022\_GC-ND**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **Fabbricati Gruppo Catastale**

CODICE **03-0G-06**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 722 del 23 febbraio 2022**

**Presidente: Barillari; Estensore: Barillari**

**Ici - Base imponibile - Rendita catastale - Atto di attribuzione anteriore al primo gennaio 2000 - Notificazione dell'atto impositivo successiva all'entrata in vigore della l. n. 342 del 2000 - Decorrenza del termine per l'impugnazione del tributo e della rendita - Dalla data della notificazione - Fondamento**

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 3, della l. n. 342 del 2000, va interpretato nel senso che qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione medesima il contribuente è legittimato a proporre impugnazione non solo avverso la determinazione del tributo, ma anche nei confronti della determinazione della rendita.

*Riferimenti normativi:* art.74 della L. 21 novembre 2000 n.342

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 09/06/2017, n.14400

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **03-0G-06\_CtrCZ722-01-2022\_RV-RV**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **ICPA (IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E PUBBLICHE AFFISSIONI)**  
CODICE       **03-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 634 del 15 febbraio 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Vecchio**

### **Imposta comunale sulla pubblicità – Esenzione – Insegna – Requisiti**

Sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità le insegne che soddisfino congiuntamente tre requisiti: a) relazione spaziale di immediatezza, prossimità o contiguità con la sede aziendale; b) indicazione dell'esercizio nella sua interezza e non di particolari prodotti commercializzati o servizi erogati; c) dimensione non superiore a cinque metri quadrati.

*Riferimenti normativi:* art. 17, comma 1-bis, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7348 dell'11 maggio 2012 e n. 27497 del 30 dicembre 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0H-00\_CtrCZ634-04-2022\_ND-ND**

TITOLO           **ACCERTAMENTO**  
CLASSE           **IRAP**  
CODICE           **03-0L-01**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3451 del 9 novembre 2022**

**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

**Irap – Concessionario della P.A. – Cuneo fiscale – Sgravi – Non spettano**

In tema di IRAP, le imprese che svolgono attività regolamentata (c.d. *public utilities*), caratterizzate dall'operare in regime di concessione e a tariffa, sono escluse dal godimento degli sgravi sul costo del lavoro (c.d. cuneo fiscale), tenuto conto che il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di gestire il servizio o i lavori oggetto del contratto con assunzione del rischio a carico del concessionario, mentre quello del contratto di appalto consiste in un contributo economico erogato dalla stazione appaltante.

*Riferimenti normativi:* art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 446 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 16889 dell'11 agosto 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0L-01\_Cgt2CZ-02-3451\_ND-ND**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **IRAP**  
CODICE        **03-0L-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2267 dell'8 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

### **Accertamento – Irap – Rimborso**

Rispetto agli ex soci, "qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci...; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa". In particolare, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, la Suprema Corte ha distinto l'ipotesi che l'ex socio agisca per debito o per un credito della società: con riferimento a quest'ultimo caso, le Sezioni Unite hanno rilevato che, pur rimanendo immutato il meccanismo successorio, "il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, estinta la società si instauri tra i soci medesimi, un regime di con titolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione.

*Riferimenti normativi:* art. 2425 del codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19641 del 21 settembre 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0L-01\_CtrCZ-02-2267\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IRAP**  
CODICE       **03-0L-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2465 del 3 agosto 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Marincolo**

**Accertamento – Irap – Studio associato - Prova**

Non è assoggettabile ad Irap lo studio associato se in concreto i professionisti dimostrino che non è stata esercitata alcuna produttiva in forma associata e che quindi il vincolo associativo non si è in realtà costituito.

*Riferimenti normativi:* art. 3 D.Lgs. n. 446 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.13129 del 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0L-01\_CtrCZ-02-2465\_CF-CF**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **IRAP**

CODICE **03-0L-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 700 del 22 febbraio 2022**

**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**TRIBUTI LOCALI (IRAP) - lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive - autonoma organizzazione - ricorrenza - esclusione**

Con riguardo ai presupposti dell'IRAP, il requisito dell'autonoma organizzazione, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 446 del 1997 ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; impieghi beni strumentali eccedenti, secondo *l'id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

*Riferimenti normativi:* art.2 del D.Lgs. 15/12/1997 n.446

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 01/03/2019, n. 6137

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **03-0L-01\_CtrCZ700-04-2022\_RV-RV**

TITOLO        **IRAP**  
CLASSE        **REQUISITI**  
CODICE        **03-0L-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2532 del 16 agosto 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Santese**

### **Accertamento - Irap – Requisiti oggettivi**

In tema di Irap, il presupposto dell'autonoma organizzazione, non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

*Riferimenti normativi:* art. 2 D. Lgs. n. 446 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9451 del 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0L-01\_CtrCZ2532-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TARSU**  
CODICE       **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1259 del 12 aprile 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Saraco**

### **Tributi locali - TARSU – Rifiuti speciali**

In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari non possono essere assimilati dai Comuni a quelli urbani perché sono oggetto di un regime speciale fondato sul divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, sicché, essendo previsto per gli imballaggi secondari l'esonero dalla privativa comunale ove sia provato l'avviamento a recupero, l'operatore economico ha l'onere di dimostrare il conferimento degli stessi ai soggetti autorizzati giovandosi, in tal caso, non già della riduzione della superficie tassabile, prevista dall'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali, bensì del diritto alla riduzione tariffaria determinata in concreto, a consuntivo, in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero.

*Riferimenti normativi:* art. 21 D.lgs. n. 22 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 703 del 15 gennaio 2019

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrCZ1259-03-2022\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TARES/TARI/TARSU**  
CODICE       **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1287 del 13 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Luberto**

**Tarsu – Esclusione – Esenzione – Onere della prova**

L'art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993 pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti urbani. L'esenzione dalla tassazione di una parte delle aree utilizzate perché ivi si producono rifiuti speciali, come pure l'esclusione di parti di aree perché inidonee alla produzione di rifiuti, sono subordinate all'adeguata delimitazione di tali spazi e alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione ed il relativo onere della prova incombe al contribuente.

*Riferimenti normativi:* art. 62 del D.lgs. n. 507 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 16858 del 2014, n. 11351 del 2012, n. 17703 del 2004

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrCZ1287-01-2022\_ND-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TARI**  
CODICE       **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2502 del 5 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

**Accertamento -Tari – Prescrizione**

Il credito contenuto nell'avviso di accertamento, relativo alla Tari, notificato dopo sei anni deve ritenersi prescritto.

*Riferimenti normativi:* D.Lgs. n.296 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27317 del 24 ottobre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrCZ2502-02-2022\_CF-CF**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **TARSU**  
CODICE        **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2191 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Speciale**

### **Accertamento – TARSU – Presupposti**

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni dalla normativa, per quelle aree detenute, od occupate che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti.

*Riferimenti normativi:* art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10634 del 16 aprile 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrRC-06-2191\_CF-CF**

TITOLO        **FINANZA LOCALE**  
CLASSE        **TARSU**  
CODICE        **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2191 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Speciale**

### **Accertamento – TARSU – Presupposti**

In tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, spetta al contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni dalla normativa, per quelle aree detenute, od occupate che, in ragione di specifiche caratteristiche strutturali o di destinazione, non producono rifiuti.

*Riferimenti normativi:* art. 62, D.Lgs. n. 507 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10634 del 16 aprile 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrRC-06-2191\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TARSU**  
CODICE       **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2249 del 7 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Speciale**

**Accertamento – Iva e Irap – Finanziamento soci - Riconoscimento**

Con riferimento ai termini di decadenza per la notifica degli accertamenti Tarsu, il comune ha sei anni di tempo per accertare l'omessa presentazione della dichiarazione, poiché il termine quinquennale per l'accertamento d'ufficio decorre dal 20 gennaio successivo rispetto a quando il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia dei locali occupati; il termine più ampio si applica solo se l'occupazione è avvenuta dopo il 20 gennaio successivo all'anno di imposta. Qualora, invece, l'immobile sia stato occupato prima del 20 gennaio, il potere di accertamento deve essere esercitato entro cinque anni dall'occupazione.

*Riferimenti normativi:* art. 70 D.Lgs. n. 507 del 1993

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.18499 del 2017; e Cassazione, n. 3058 del 1 febbraio 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrRC-06-2249\_CF-CF**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **TARI**  
CODICE       **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2250 del 7 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Speciale**

### **Finanza locale – Tari – Calcolo tributo**

Per quanto attiene alla determinazione della Tari, è posto a carico del contribuente interessato, oltre all'obbligo di denuncia, un obbligo di informazione, al fine di poter ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale secondo cui il pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel terreno comunale.

*Riferimenti normativi:* L. n. 147 del 2013

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 775 del 2011.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0N-01\_CtrRC-06-2250\_CF-CF**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **TARSU - Tariffa**

CODICE **03-0N-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 1660 del 19 maggio 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Epifanio**

**Tributi locali – Consiglio comunale – Giunta comunale – Competenze**

Al consiglio comunale spetta solo l'istituzione e ordinamento dei tributi locali, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, che rientrano nella competenza della giunta.

*Riferimenti normativi:* art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. n. 267 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 22532 del 27 settembre 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME DEL FILE **03-0N-01\_CtrRC1660-08-2022\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **TASSA AUTOMOBILISTICA**  
CODICE        **03-0P-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 715 del 23 febbraio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Maione**

**Riscossione – Tassa automobilistica – Prescrizione**

Il diritto dell'amministrazione di ottenere il pagamento relativo alla tassa automobilistica si prescrive nel termine di tre anni dalla maturazione del credito.

*Riferimenti normativi:* art. 5 D.L. n. 953 del 1982 per come modificato dal D.L. n. 2 del 1986 convertito con L. n.60 del 1986

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **03-0P-00\_CtrCZ715-01-2022\_CF-CF**

TITOLO **FINANZA LOCALE**

CLASSE **TASSA AUTOMOBILISTICA**

CODICE **03-0P-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2312 del 19 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**TRIBUTI LOCALI - Tassa di Circolazione - Vendita non seguita da annotazione al PRA - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Individuazione**

In tema di tassa automobilistica, nel caso di vendita di autoveicolo non seguita da annotazione nel pubblico registro automobilistico, l'intestatario al PRA è esonerato dal pagamento, poichè il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria è colui che, a prescindere dalle risultanze di detto registro, abbia la disponibilità reale ed effettiva del veicolo.

*Riferimenti normativi:* art. 5 della L. 28/02/1983, n. 53

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass. del 10/04/2018, n. 8737; Cass. del 15/09/2009, n.19875

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **03-0P-00\_CtrRC2312-07-2022\_RV-RV**

TITOLO           **FINANZA LOCALE**  
CLASSE           **ALTRO**  
CODICE           **03-OR-00**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2946 del 4 ottobre 2022**

**Presidente: Lorelli; Estensore: Lorelli**

**Tributi locali – Riscossione – Indisponibilità – Transazione – Nullità**

L'accertamento e la riscossione dell'IMU non costituisce un diritto disponibile o negoziabile da parte del Comune, sicché la transazione con la quale esso rinuncia *de futuro* alle relative attività è invalida e va disapplicata nel giudizio tributario.

*Riferimenti normativi:* art. 49 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 1418 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3827 del 5 luglio 1979 (Sez. un.)

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE: 03-OR-00\_Cgt2CZ2946-01-2022\_ND-ND**

TITOLO **FINANZA LOCALE**  
CLASSE **ALTRO**  
CODICE **03-OR-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1921 dell'8 giugno 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Caré**

**Tributi locali – Indisponibilità – Clausola derogatoria – Nullità assoluta**

E' nulla, per violazione di norma imperativa, la disposizione negoziale con cui l'ente locale ed il contribuente convengono che il canone annuo di concessione per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di un parco eolico sia da ritenere comprensiva di eventuali future imposte locali, essendo questa ultime destinate al procacciamento dei mezzi necessari alla realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente impositore e dovendo perciò essere applicate uniformemente nei confronti di tutti coloro che la legge individua come soggetti passivi, con conseguente inderogabilità convenzionale.

*Riferimenti normativi:* art. 49 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 1418 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7495 del 30 maggio 2002

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **03-OR-00\_CtrCZ1921-03-2022\_ND-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **ICI/IMU/IMIS**  
CODICE       **03-0G-04**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 2831 del 22 settembre 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Sicuro**

**IMU/ICI – Valore venale – Determinazione – Delibera di G.C. – *Ex post* – Legittimità – Condizioni**

In tema di IMU/ICI, il valore da assegnare alle aree ai fini del calcolo della imposta dovuta può essere parametrato e ritenuto congruo sulla base di una relazione estimativa allegata ad una delibera di Giunta comunale successiva alla emanazione dell'avviso di accertamento opposto che, in ragione della zona in cui ricadono le aree, determini valori inferiori a quelli presi a fondamento dell'avviso impugnato.

*Riferimenti normativi:* art. 5 D.lgs. 504 del 1992

MASSIMATORE: **Alessandro Palasciano – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **03-G-04\_CTRRC-2831-07-2022\_AP-ND**

TITOLO       **FINANZA LOCALE**  
CLASSE       **IRAP**  
CODICE       **03-0L-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 184 del 14 gennaio 2022  
Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

### **IRAP – Autonoma organizzazione – Sanzioni – Applicabilità**

Le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggette ad IRAP, indipendentemente dalla struttura organizzativa. L'esclusione dal tributo è prevista solo in caso di prova di mancanza vincolo associativo.

Ai fini sanzionatori, l'incertezza, quale causa di esclusione punibilità, non è operante in caso di contrasto giurisprudenziale.

*Riferimenti normativi:* art. 2 D.lgs. n. 446 del 1997, art. 6 D.lgs. n. 472 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7371 del 14 aprile 2016 (Sez. un.) e n. 7291 del 13 aprile 2016 (Sez. un.), n. 39578 del 13 dicembre 2021 e n. 27843 del 31 ottobre 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **03-0L-01\_CtrCZ184-01-2022\_ ND-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **DISCIPLINA SANZIONATORIA**  
CODICE       **01-DD-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 908 del 14 gennaio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Sanzione a carico della società – Concorso in solido del soggetto fisico – Condizioni**

La persona fisica concorre in solido nella sanzione amministrativa irrogata alla società se ha agito nel perseguimento di un interesse esclusivamente proprio o comunque estraneo a quello sociale, ovvero se ha artificiosamente costituito la società per fini illeciti e personali.

Riferimenti normativi: art. 2 del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 6 del D.lgs. n. 472 del 1997

Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 12334 del 2019, n. 10975 del 2019, n. 5924 del 2017, n. 19716 del 2013

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **03-OL-01\_CtrCZ908-01-2022\_ ND-ND**

TITOLO        **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE        **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**  
CODICE        **04- 0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 546 del 8 febbraio 2022 Presidente: Mollace; Estensore: Frangiosa**

**Imposta di registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Comparazione con beni simili – Motivazione**

In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione.

*Riferimenti normativi:* art. 51 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11822 del 2020, n. 3388 del 2019, n. 2564 del 2018, n. 21066 del 2017, n. 9032 del 2013

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0A-00\_CtrRC546-05-2022\_GC-ND**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**  
CODICE       **04-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2236 del 5 luglio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

**Accertamento – Rettifica valore – Compravendita immobiliare**

L'accertamento del maggior reddito derivante dalla cessione di un immobile non può essere fondato sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il "valore" normale del bene risultante dalle quotazioni OMI, richiedendo la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

*Riferimenti normativi:* art. 1, comma 307, L. 296 del 2006

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2155 del 25 gennaio 2019; Cassazione, n. 25707 del 21 dicembre del 2015.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0A-00\_CtrCZ-01-2236\_CF-CF**

TITOLO        **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE        **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**  
CODICE        **04-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 37 del 3 gennaio 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Carè**

### **Registro -Compravendita – Accertamento valore - Metodologia**

Per individuare il valore venale di un immobile compravenduto, ai fini dell'imposta di registro, non può essere utilizzato il valore attribuito dai comuni ai fini ICI, in ragione del fatto che le due imposte sono differenti per presupposti oggettivi e soggettivi, con la conseguenza che il valore accertato per l'una non può essere utilizzato per la quantificazione dell'altra in mancanza di ulteriori valutazioni o specificazioni.

*Riferimenti normativi:* art. 51 D.P.R. n. 131 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 21830 del 28 ottobre 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0A-00\_CtrCZ37-03-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE        **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**  
CODICE        **04-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 1125 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Speciale**

**Registro – Compravendita – Valore – Accertamento – Alla data del rogito**

Per la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro rileva il valore del bene alla data del rogito e non quello pattuito alla data di sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita.

*Riferimenti normativi:* artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27128 del 27 novembre 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0A-00\_CtrRC1125-06-2022\_ND-ND**

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE **TRASFERIMENTI IMMOBILIARI**  
CODICE **04-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 1760 del 26 maggio 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Pagano**

**Registro – Valore venale - Rettifica – Prova – Quotazioni OMI – Insufficienza**

In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione non può essere fondato esclusivamente sullo scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell'atto di compravendita ed il valore del bene risultante dalle quotazioni OMI pubblicate sul sito *web* dell'Agenzia delle entrate, le quali non costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti in merito al valore venale in comune commercio, che può variare in funzione di molteplici parametri, quali l'ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico.

*Riferimenti normativi:* art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 21813 del 7 settembre 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME DEL FILE **04-0A-00\_CtrRC1760-08-2022\_ND-ND**

TITOLO        **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE        **BENEFICI PRIMA CASA**  
CODICE        **04-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 807 del 2 marzo 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Registro – Compravendita – Agevolazione prima casa – Decadenza beneficio**

L'assegnazione dell'immobile al coniuge in sede di separazione non comporta la decadenza del beneficio c.d. dell'agevolazione prima casa, con la conseguenza che, in caso di acquisto di un ulteriore immobile, il coniuge non assegnatario, che ha già goduto del beneficio sull'acquisto del primo immobile, non può usufruirne nuovamente.

*Riferimenti normativi:* art. 2, tariffa, parte I, D.P.R. 131 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1463 del 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0C-00\_CtrCZ807-02-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IMPOSTA REGISTRO**  
CLASSE        **BENEFICI PRIMA CASA**  
CODICE        **04-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1721 del 23 maggio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

**Registro – Benefici prima casa – Residenza familiare**

In tema di imposta di registro e dei relativi benefici per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui, ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione, non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, atteso che ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari.

*Riferimenti normativi:* art. 2 d.l. n. 12 del 1985

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13335 del 28 giugno 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0C-00\_CtrCZ1721-01-2022\_CF-CF**

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE **ATTI GIUDIZIARI DI CONDANNA AL PAGAMENTO**  
CODICE **04-0N-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 2348 del 22 luglio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

**Registro - Avviso di liquidazione – Motivazione – Sentenza – Obbligo di allegazione – Non sussiste**

L'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza e purché sia garantita in ogni caso l'agevole intellegibilità dei valori imponibili, delle aliquote applicate e dell'imposta liquidata.

*Rif. normativi:* art. 7 della legge n. 212 del 2000

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30084 del 2021; n. 9344 del 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **04-0N-00\_CtrCZ2348-01-2022\_ND-ND**

TITOLO **IMPOSTA DI REGISTRO**  
CLASSE **DECADENZA DALL'AZIONE FISCALE E PRESCRIZIONE DEL DIRITTO ALL'IMPOSTA**  
CODICE **04-0P-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 181 del 14 gennaio 2022.  
Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Termine di prescrizione – Imposta di Registro – Sanzioni - Interessi**

In caso di impugnazione di una intimazione di pagamento successiva ad una iscrizione ipotecaria, attesa la rituale notifica degli atti prodromici, deve ritenersi insussistente la prescrizione dell'imposta di registro pretesa con l'intimazione di pagamento opposta poiché alla data della notifica dell'intimazione di pagamento non era ancora spirato il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla notifica dell'iscrizione ipotecaria. Discorso diverso per le sanzioni e gli interessi ultra quinquennali che devono ritenersi prescritti perché al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta era già spirato il relativo termine di prescrizione quinquennale.

*Riferimenti normativi: art. 2946 c.c.*

*Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 27698 del 03.12.2020; Cassazione, 8120 del 23.03.2021*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **04-0P-00\_CtrCz181-01-2022\_GC-ND**

TITOLO        **IPOTECARIE E CATASTALI**  
CLASSE        **RENDITA**  
CODICE        **04-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 26 del 3 gennaio 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Carè**

### **Rendita catastale – Avvisi - Motivazione**

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e dalla classe attribuita, solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni; nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.

*Riferimenti normativi:* L. n. 311 del 2004; legge n. 662 del 1996

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 12777 del 2018

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **04-0S-00\_CtrCZ26-03-2022\_CF-CF**

TITOLO **REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **04-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1154 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Bombino; Estensore: Bombino**

**Catasto – Rendita catastale - Impianto eolico - Torre in acciaio – Computo – Esclusione**

Ai fini del calcolo della rendita catastale dell'impianto eolico, ai sensi della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, non va computata la torre in acciaio che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale allo specifico processo produttivo, dovendo il giudice di merito accertare se la torre eolica, benché stabilmente infissa al suolo, assolva, oltre alla funzione passiva di sostegno al pari di un traliccio di una linea elettrica e, quindi, di mero supporto statico, anche quella di componente attiva ed essenziale per la produzione di energia.

*Riferimenti normativi:* art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 403 del 10 gennaio 2022

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **04-0S-00\_CtrCZ1154-03-2022\_RV-RV**

TITOLO **REGISTRO-IPOTECARIE E CATASTALI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **04-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1276 del 12 aprile 2022**

**Presidente: Lorelli; Estensore: Lorelli**

**Catasto dei terreni e dei fabbricati - Immobili a destinazione speciale - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche – Componente impiantistica - Computabilità – Esclusione – Fondamento**

La nozione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo, in quanto tali sottratti all'imposizione fiscale, prescinde dal fatto che essi siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo. E' in sostanza irrilevante la consistenza fisica della costruzione, in quanto ciò che interessa è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo (fattispecie formatasi in tema di pale eoliche).

*Rif. normativi:* art. 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 20726, n. 20727 e n. 20728 del 30 settembre 2020, n. 21286, n. 21287 e n. 21288 del 5 ottobre 2020, n. 21460, n. 21461 e n. 21462 del 6 ottobre 2020

**MASSIMATORE: Nicola Durante – U.d.M.**  
**COORDINATORE: Nicola Durante – U.d.M.**

**NOME FILE 04-0S-00\_CtrCZ1276-03-2022\_ND-ND**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **OPERAZIONI ESENTI**  
CODICE        **06-0B-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1324 del 22 aprile 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**IVA – Soggetto che raccoglie scommesse per conto di una società avente sede nell’Unione Europea – Esenzione**

L’attività di chi raccoglie scommesse per conto di una società avente sede nell’Unione europea, mentre è sottoposto all’imposta unica sui concorsi, pronostici e scommesse, è completamente esente da IVA, ciò in quanto, a fronte di un collettore di scommesse nel nostro Paese che agisca per conto di una società che ha sede in altro Stato dell’Unione, quest’ultima viene sottoposta a tassazione in quello Stato e pertanto non può darsi luogo a doppia imposizione.

*Riferimenti normativi:* art. 7, comma 4, lett. d) e art. 10, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 633 del 1972

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **06-0B-00\_CtrRC1324-07-2022\_ND-ND**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **REVERSE CHARGE**  
CODICE        **06-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2562 del 22 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**Accertamento – Iva - Reverse charge - Ammissibilità**

Con specifico riguardo al meccanismo dell'inversione contabile, tale regime si applica soltanto nel caso di regime di imponibilità ad Iva opzionale, mentre, nel caso di cessione di fabbricati di cui al n. 8 ter dell'art. 10 imponibili ad Iva per obbligo di legge, l'imposta deve essere assolta dal cedente secondo le modalità ordinarie.

*Riferimenti normativi:* art. 88 TUIR

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1508 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-0H-00\_CtrCZ-02-2562\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **06-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2246 del 7 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**– Accertamento – Iva – Reverse charge**

In tema di Iva, i prodotti d'oro usati, ceduti a soggetti passivi che effettuano lavorazioni di oro industriale, anche se non qualificabili sotto il profilo merceologico come "oro industriale", possono essere assimilati, ai fini Iva, a quest'ultimo prodotto, in considerazione dell'univoca destinazione del metallo alla lavorazione da parte del cessionario con applicazione del *reverse charge*.

*Riferimenti normativi:* art. 17, D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25949 del 10 ottobre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-0H-00\_CtrRC-06-2246\_CF-CF**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **DETRAZIONE**  
CODICE        **06-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 2043 del 17 giugno 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Pagano**

### **IVA – Detrazioni indebite – Onere probatorio**

In tema di Iva, qualora l'A.F. contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che le operazioni commerciali oggetto di fatturazione non sono state mai poste in essere, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo, altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o la evidenza contabile dei pagamenti, trattandosi di dati e circostanze facilmente falsificabili.

*Riferimenti normativi:* art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973; art. 54 D.P.R. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11873 del 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-01-00\_CtrRC2043-08-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **DICHIARAZIONI**  
CODICE        **06-0K-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 3785 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Saraco**

**Accertamento – IVA – Omessa dichiarazione**

Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta.

*Riferimenti normativi:* art. 6 e art. 2 del D.P.R. n. 332 del 1998

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2872 del 26 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-0K-00\_CtrCZ-03-3785\_CF-CF**

TITOLO        **ACCERTAMENTO**  
CLASSE        **IVA IRAP**  
CODICE        **06-00-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2559 del 22 agosto 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

**Accertamento – Iva e Irap – Finanziamento soci - Riconoscimento**

In tema di valutazione della qualificazione della natura di una erogazione di denaro dal socio alla società, occorre applicare i criteri generali vevoli per il diritto societario e, quindi, i principi di cui all'art 2567 del cod. civ. , nella cui formulazione rientrano anche i finanziamenti indiretti del socio, erogati da terzi, ed in particolare le fattispecie di interposizione fittizia o reale e di finanziamento erogato da terzi correlati o comunque riconducibili al socio.

*Riferimenti normativi:* art. 39 D.P.R. n. 600 del 1973; art. 2467 codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Tribunale Padova, n. 4817 del 26 maggio 2011.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-00-00\_CtrCZ-03-2559\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **06-00-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 446 del 2 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

### **Iva – Accertamento – Metodo**

Per le aziende che commercializzano carburante, l'accertamento non può avvenire valutando esclusivamente il registro di carico e scarico, senza tener conto della ulteriore documentazione acquisita o delle fatture di acquisto del carburante, delle note di peso allo scarico e delle eventuali note di credito relative alle predette operazioni.

*Riferimenti normativi:* D.P.R. 600 del 1973

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-00-00\_CtrCZ446-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **06-00-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1225 del 7 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

### **Accertamento – Contraddittorio preventivo – IVA - Obbligo**

Nei tributi armonizzati, come l'IVA, il contraddittorio preventivo è obbligatorio anche per gli accertamenti c.d. "a tavolino"; inoltre, quando l'avviso di accertamento è emesso sulla base dei medesimi presupposti, sia ai fini IVA che delle imposte dirette, la violazione del contraddittorio ai fini del tributo armonizzato rileva anche in relazione alle imposte non armonizzate.

*Riferimenti normativi:* art. 12 L. n. 212 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27420 del 29 ottobre 2018, n. 9496 del 20 maggio 2020; CTR Lombardia, n. 1908 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-00-00\_CtrCZ1225-01-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **DETRAZIONI**  
CODICE        **06-00-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1226 dell'8 aprile 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**IVA – Frode carousel – Detrazioni - Prova**

Le dichiarazioni di terzo sono di per sé, in assenza di ulteriori riscontri, inidonee a fornire la prova dell'utilizzazione da parte del contribuente di fatture per operazioni inesistenti.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13366 del 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-00-00\_CtrCZ1226-01-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **MOTIVAZIONE ACCERTAMENTO**  
CODICE        **06-00-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1449 del 2 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Frangiosa**

### **IVA- Prova – Operazioni soggettivamente inesistenti**

Nel caso in cui l'amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario.

*Riferimenti normativi:* art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 5576 dell'1 marzo 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-00-00\_CtrRC1449-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **06-0R-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 836 del 7 marzo 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**Accertamento – IVA – Regime del margine**

Alla cessione dei beni usati deve essere applicato il regime speciale Iva c.d. del margine, nell'ipotesi di beni acquistati da privati.

*Riferimenti normativi:* art. 36 d.l. n. 41 del 1995; risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 92 del 2013.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-0R-00\_CtrCZ836-04-2022\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA**  
CODICE       **06-OR-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 1198 del 6 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**Accertamento - IVA – Settori particolari – Regimi speciali**

Le prestazioni ai fini IVA, affidate a cooperative concernenti servizi complessi, quali accoglienza, ristorazione, intermediazione linguistica, trasporto e fornitura di generi di abbigliamento, non scontano l'aliquota ordinaria, bensì l'aliquota ridotta del 5%.

*Riferimenti normativi:* legge n. 208 del 2015, risoluzione n. 74 E del 27 settembre del 2018

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-OR-00\_CtrCZ1198-04-2022\_CF-CF**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **RIMBORSI**  
CODICE        **06-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 393 del 28 gennaio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**IVA – Rimborsi – Lavori su beni terzi – Sussistenza**

L'esercente attività d'impresa o professionale può dedurre dai redditi d'impresa i costi occorsi per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di un immobile condotto in locazione, anche se si tratta di un bene di proprietà di terzi, purché sussista il requisito dell'inerenza, avente valenza qualitativa, e quindi da intendersi come nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra il bene e l'attività svolta.

*Riferimenti normativi:* art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 23278 del 27 settembre 2018, n. 6022 del 2020, n. 11533 del 2018

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **06-0S-00\_CtrCZ393-01-2022\_EF-ND**

TITOLO        **IVA**  
CLASSE        **RIMBORSO**  
CODICE        **06-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1533 del 7 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Berardi**

#### **Iva – Richiesta rimborso – Prescrizione**

La richiesta di rimborso formulata da un'impresa che abbia cessato l'attività e che, quindi, non possa portare in detrazione l'eccedenza nell'anno successivo, è assoggettata al termine di prescrizione decennale.

*Riferimenti normativi:* art. 30 D. P.R. n. 633 del 1972

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 5024 del 12 marzo 2015.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **06-0S-00\_CtrRC1533-05-2022\_CF-CF**

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI - RUOLO (ISCRIZIONE)**  
CLASSE           **Dilazione/interessi**  
CODICE           **07-0A-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 301 del 21 gennaio 2022**

**Presidente: Maccarone; Estensore: Frangiosa**

### **Interessi – prescrizione – Decorrenza**

Poiché gli interessi costituiscono un'obbligazione accessoria a quella per sorte capitale, suscettibile di autonome vicende, il relativo credito a resta soggetto al proprio termine di prescrizione quinquennale, come fissato dall'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile.

*Riferimenti normativi:* art. 2948 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 8120 del 23 marzo 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0A-05\_CtrRC301-05-2022\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **RUOLO**  
CODICE        **07-0A-06**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2283 del 15 luglio 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**Riscossione – Ruolo – Sospensione -**

Nel caso di ricezione di un atto della riscossione, il contribuente può, nel termine di 90 giorni dalla notifica, presentare al Concessionario un'istanza, nella quale descrivere e documentare l'illegittimità dell'atto medesimo, in presenza dei presupposti richiesti dalla normativa. In ossequio a tale previsione i soggetti incaricati della riscossione coattiva erano tenuti a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo, limitatamente alle partite espressamente indicate dal debitore, ai sensi del comma 538 della L. 228 del 2012.

*Riferimenti normativi:* art. 1 L. n. 228 del 2012; D. Lgs. n.159 del 2015; art. 115 codice procedura civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 28354 del 15 novembre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0A-06\_CtrRC-06-2283\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **CARTELLA - Motivazione**  
CODICE        **07-0B-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1759 del 26 maggio 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Cartella di pagamento - Motivazione – Determinazione sanzioni e interessi**

L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione deve ritenersi assolto anche nell'ipotesi in cui la cartella indichi soltanto l'esatta quantificazione degli importi dovuti a titolo di accessori, tale da consentire un'agevole determinazione dei criteri di calcolo da parte del debitore, che si risolve in una mera operazione matematica.

*Riferimenti normativi:* artt. 20 e 30 D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 23488 del 8 novembre 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-01\_CtrCZ1759-02-2022\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **NOTIFICAZIONI**  
CODICE        **07-0B-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1555 del 10 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Frangiosa**

**Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica - Efficacia**

E' inefficace la notifica di un atto avvenuta nelle mani di soggetto non convivente né familiare.

*Riferimenti normativi:* art. 16 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10543 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-02\_CtrRC1555-05-2022\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **CARTELLA**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2260 dell'8 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

### **Riscossione – Atto impositivo – Notifica**

In tema di notifica di un atto impositivo tramite il servizio postale, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza dello stesso, ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo attraverso la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale (CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

*Riferimenti normativi:* L. n. 890 del 1982

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10012 del 15 aprile 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-03\_CtrCZ-02-2260\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **CARTELLA**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 3787 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Saraco**

**– Cartella di pagamento – Prescrizione – Termini decorrenza**

In tema di prescrizione, il termine comincia a decorrere dall'anno successivo alla data di notifica; in realtà tale principio è valido in relazione al primo esperimento dell'azione tributaria, ma non nel caso ci sia stato medio tempore un atto interruttivo. In questo caso il termine prescizionale ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla data di compimento dell'atto interruttivo.

*Riferimenti normativi:* art. 5 D.L. n. 953 del 1982

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 15140 del 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-03\_CtrCZ-03-3787\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **NOTIFICAZIONE**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3779 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Riscossione – Omessa notifica atto presupposto – Nullità**

In tema di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata dal rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti e delle relative notificazioni. pertanto l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.2642 del 28 gennaio 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-03\_CtrCZ-04-3779\_CF-CF**

TITOLO                   **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE                   **NOTIFICAZIONE**  
CODICE                   **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 3, sentenza n. 675 del 21 febbraio 2022**

**Presidente Lorelli - Relatore Lento**

**Raccomandata informativa – Avviso di ricevimento – Assenza di sottoscrizione - Possibilità**

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, anche nel secondo grado del giudizio di merito, può dare prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di una cartella di pagamento, avviato ex art. 140 c.p.c., depositando l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che, nell'ipotesi di restituzione al mittente per compiuta giacenza, può non recare la sottoscrizione da parte del contribuente destinatario della notifica.

*Rif. Normativi:* art. 140 c.p.c.

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25351 del 2020

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0B-03\_CtrCZ675-03-2022\_LP-ND

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **CARTELLA - NOTIFICAZIONE**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 686 del 21 febbraio 2022**

**Presidente: Lorelli; Estensore: Lorelli**

**Riscossione e misure cautelari – Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo pec –  
Sottoscrizione digitale – Necessità – Non sussiste**

In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Ciò in quanto la cartella di pagamento non deve essere necessariamente sottoscritta da parte del funzionario competente, posto che l'esistenza dell'atto non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo; tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.

*Riferimenti normativi:* art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30948 del 2019, n. 21290 del 2018, n. 26053 del 2015.

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **07-0B-03\_CtrCZ686-03-2022\_EF-ND**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **NOTIFICAZIONE**

CODICE **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 743 del 28 febbraio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Riscossione - Cartella di pagamento – Cessione di azienda - Responsabilità solidale del cessionario**

È legittima la cartella di pagamento, notificata alla cessionaria, avente ad oggetto il pagamento della Tari dovuta dalla cedente a seguito di cessione di azienda, atteso che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. n. 472/1997, vige la responsabilità solidale in capo al cessionario per il pagamento delle imposte e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore alla cessione stessa.

*Riferimenti normativi:* art.14 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.472

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 09/06/2015, n. 11972

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0B-03\_CtrCZ743-01-2022\_RV-RV**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **NOTIFICAZIONE**

CODICE **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 745 del 28 febbraio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**RISCOSSIONE - Cartella di pagamento – Notificazione a mezzo pec - Sottoscrizione con firma digitale - Necessità**

Ai fini della validità della notifica della cartella esattoriale in modalità pec, ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento (sia esso .p7m o .pdf), e ciò in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia "autenticità" (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento), "integrità" (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) e "non ripudio" (perché attribuisce validità legale al documento).

*Riferimenti normativi:* art.66 del d.lgs 13 dicembre 2017 n.217

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 27/11/2019, n. 30948

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0B-03\_CtrCZ745-01-2022\_RV-RV**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **NOTIFICAZIONE**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 474 del 3 febbraio 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Epifanio**

**Riscossione – Cartelle di pagamento – Notificazione a mezzo servizio postale – Applicazione legge n. 890/92 – Necessità – Non sussiste**

Nel caso in cui la notificazione della cartella di pagamento sia eseguita mediante invio diretto da parte dell'Ufficio di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, dovendosi escludere l'applicabilità della legge 20 novembre 1982 n. 890.

*Riferimenti normativi:* art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 28872 del 12/11/2018, n. 10037 del 2019, n. 12470 del 2020

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **07-0B-03\_CtrRC474-08-2022\_EF-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **CARTELLA – Notificazione**  
CODICE        **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 605 del 14 febbraio 2022 Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**Notificazione – Consegna a soggetto diverso dal destinatario – C.A.N. – Assenza – Nullità**

La notifica di un atto impositivo nelle mani di un soggetto diverso del destinatario è da ritenersi nulla e priva di alcun effetto giuridico nei confronti dell'interessato, in mancanza della trasmissione dell'ulteriore raccomandata recante la comunicazione di avvenuta notificazione, c.d. C.A.N.

*Riferimenti normativi:* art. 137 c.p.c.; art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2898 del 2 febbraio 2017

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-03\_CtrRC605-05-2022\_GC-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE       **NOTIFICA CARTELLA**  
CODICE       **07-0B-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 1825 del 3 giugno 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Palermo**

**Riscossione – Notifica cartella – Modalità**

La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo il disposto degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente per il perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senza nessun altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

*Riferimenti normativi:* art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10037 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-03\_CtrRC1825-08-2022\_CF-CF**

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE           **CARTELLA - RESPONSABILITÀ**  
CODICE           **07-0B-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 2666 del 6 settembre 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Caré**

**Imposte comunali – Responsabilità – Eredi – Solidarietà passiva – Non sussiste**

In tema di responsabilità per debiti ereditari tributari, in mancanza di norme speciali che vi derogano (quali, ad esempio: l'art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, sulle imposte sui redditi; l'art. 36 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, sull'imposta di successione; l'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, sull'imposta di registro), alle imposte comunali si applica la disciplina comune di cui agli artt. 752 e 1295 c.c., in base alla quale gli eredi rispondono in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

*Rif. normativi:* artt. 752 e 1295 c.c.

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 22426 del 2014

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **07-0B-05\_CtrCZ2666-03-2022\_ND-ND**

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE           **CARTELLA - RESPONSABILITÀ**  
CODICE           **07-0B-05**

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 8, sentenza n. 532 dell'8 febbraio 2022**

**Presidente Palermo - Relatore Creazzo**

**Riscossione – Cartella di pagamento contenente debiti della società di persone notificata al socio  
– Omessa notifica al socio del presupposto avviso di accertamento societario – Illegittimità**

È illegittima la cartella di pagamento notificata al socio e contenente il debito ILOR/IRAP accertato preventivamente in capo alla società di persone, laddove il presupposto avviso di accertamento societario non sia stato notificato anche al socio, non essendo dirimente che quest'ultimo sia solidariamente responsabile per i debiti tributari societari.

*Rif. Normativi:* art. 2291 c.c.

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0B-05\_CtrCZ532-02-2022\_LP-ND

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE           **CARTELLA - RESPONSABILITÀ**  
CODICE           **07-0B-05**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1161 del 4 aprile 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

**Accertamento – Società di persone – Responsabilità socio**

L'adesione ad una società di persone implica la presunzione dell'approvazione del precedente operato, con la conseguenza che la responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali ricade anche su coloro che, pur non essendo soci al momento del sorgere dell'obbligazione, sono tali al momento della richiesta del pagamento da parte del creditore.

*Riferimenti normativi:* art. 2269 codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9326 del 20 aprile 2010.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-05\_CtrRC1161-05-2022\_CF-CF**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE **RIMBORSO**  
CODICE **07-0B-06**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 1867 del 7 giugno 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**Rimborso – Decadenza – Termine – Indebito – Causa – Irrilevanza**

Il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'obbligazione tributaria, qualunque sia la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti quanto riferibili all'*an* o al *quantum* del tributo.

*Riferimenti normativi* art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali*: Cassazione, n. 25564 del 19 aprile 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0B-06\_CtrRC1867-06-2022\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **RUOLO**  
CODICE        **07-0E-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 705 del 22 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Marincolo**

**Ruolo – Iscrizione ipotecaria – Contraddittorio**

Il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito. Esiste l'obbligo dell'amministrazione finanziaria di instaurare il contraddittorio con il contribuente allorquando intenda procedere ad esecuzione forzata o ad iscrivere ipoteca.

*Riferimenti normativi:* art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 122237 del 9 maggio 2019

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-01\_CtrCZ705-02-2022\_CF-CF**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE **MISURE CAUTELARI - Presupposti**  
CODICE **07-0E-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 1282 del 13 aprile 2022**  
**Presidente Vecchio; Relatore Luberto**

**Misure cautelari – Presupposto – Incapienza patrimoniale o intenti elusivi**

Non sussiste il *fumus boni juris* per l'autorizzazione ad adottare misure cautelari al fine di tutelare le ragioni dell'Erario in presenza di una società a capitale sociale modesto, se la stessa sia titolare di una soverchiante consistenza patrimoniale e non vi sia prova di intenti distrattivi.

*Rif. Normativi:* art. 22 del D.lgs. n. 472 del 1997, art. 27 del d.l. n. 185 del 2008

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0E-01\_CtrCZ1282-01-2022\_ND-ND

TITOLO       **MISURE CAUTELARI**  
CLASSE       **PRESUPPOSTI**  
CODICE       **07-0E-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2531 del 13 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

### **Misure cautelari – Sequestro Conservativo – Presupposti**

Nelle procedure esecutive, gli atti di pignoramento ed i provvedimenti cautelari richiesti da Equitalia Spa o da altri concessionari della riscossione sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di aziende o partecipazioni societarie disposte ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 159 del 2011.

*Riferimenti normativi:* art. 22 del D. Lgs. 472 del 1997; art 55 D. Lgs.159 del 2011

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 5865 del 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-01\_CtrCZ2531-02-2022\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **FERMO AMMINISTRATIVO**  
CODICE        **07-0E-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 77 del 10 gennaio 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

**Fermo amministrativo- Cartella- Notifica irregolare**

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale attraverso il servizio postale, secondo quanto disposto dalle L. n. 890 del 1982, qualora l'atto non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificatore esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale, non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

*Riferimenti normativi:* L. n. 890 del 1982

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10012 (Sez. un.) del 15 aprile 2021

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-02\_CtrCZ77-02-2022\_CF-CF**

**TITOLO RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

**CLASSE FERMO DI BENI MOBILI REGISTRATI E PREAVVISO**

**CODICE 07-0E-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 1188 del 6 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

**FERMO AMMINISTRATIVO – autovettura cointestata – cointestatario non debitore – illegittimità**

E' illegittimo iscrivere un fermo amministrativo su un'auto cointestata anche a un soggetto non debitore, perché la misura cautelare finirebbe per pregiudicare un soggetto completamente estraneo all'inadempimento.

*Riferimenti normativi:* art.86 del D.lgs. 29 settembre 1973, n. 602

**MASSIMATORE: Rosangela Viteritti – U.d.M.**

**COORDINATORE: Rosangela Viteritti – U.d.M.**

**NOME FILE 07-0E-02\_CtrCZ1188-02-2022\_RV-RV**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **MISURE CAUTELARI**  
CODICE        **07-0E-02**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1228 dell'11 aprile 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Riscossione – Misure cautelari – Fermo amministrativo -Notifica**

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all' indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

*Riferimenti normativi:* art. 14 L. n. 890 del 1982

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 29642 del 14 novembre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-02\_CtrCZ1228-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **MISURE CAUTELARI**  
CLASSE       **IPOTECA E AVVISO DI ISCRIZIONE**  
CODICE       **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3841 del 12 dicembre 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Garofalo**

**Misure cautelari – Avviso di iscrizione ipotecaria – Notifica**

Ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica.

*Riferimenti normativi:* art. 2719 del codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 23426 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-03\_CtrCZ-02-3841\_CF-CF**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **IPOTECA E AVVISO D'ISCRIZIONE**

CODICE **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1158 del 4 aprile 2022**

**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

**Iscrizione ipotecaria– Azione di accertamento negativo – Inammissibilità – Preavviso i-  
Impugnazione – Necessità – Termini – Decorrenza**

La domanda di accertamento della nullità di un'iscrizione di ipoteca va qualificata e/o convertita nell'impugnazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, che rappresenta l'ultimo atto tributario a monte dell'avvenuta iscrizione. Pertanto, i termini per il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria decorrono dalla conoscenza del preavviso di iscrizione ipotecaria.

*Riferimenti normativi:* art. 77 della L. 29 settembre 1973, n.602

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30736 del 29 ottobre 2021

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **07-0E-03\_CtrCZ1158-01-2022\_RV-RV**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **Ipoteca e avviso d'iscrizione**  
CODICE        **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 1260 del 12 aprile 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Saraco**

**Avviso di iscrizione ipotecaria – Cartella di pagamento presupposta già notificata – Obbligo di allegazione – Non sussiste**

Per la validità di un avviso di iscrizione ipotecaria, non è necessaria l'allegazione materiale della cartella di pagamento presupposta già notificata, la quale è già nota al contribuente, essendo sufficiente l'indicazione degli estremi di questa ai fini della comprensione della pretesa tributaria.

*Rif. normativi:* art. 7 della legge n. 212 del 27 luglio 2000

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 8423 del 26 marzo 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **07-0E-03\_CtrCZ1260-03-2022\_ND-ND**

TITOLO       **MISURE CAUTELARI**  
CLASSE       **IPOTECA E AVVISO DI ISCRIZIONE**  
CODICE       **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1757 del 26 maggio 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Iscrizione ipotecaria - Notifica – Effetti - Interruzione prescrizione**

In materia tributaria, l'iscrizione d'ipoteca, in quanto funzionale alla riscossione dell'imposta, costituisce atto interruttivo della prescrizione, ancorché tale iscrizione non sia stata preceduta dalla preventiva comunicazione al debitore dell'intimazione ad adempiere.

*Riferimenti normativi:* artt. 50 e 77 D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 850 del 19 gennaio 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-03\_CtrCZ1757-02-2022\_CF-CF**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE **MISURE CAUTELARI - Ipoteca e avviso d'iscrizione**  
Codice **07-0E-03**

**Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, n. 1470 del 3 maggio 2022**  
**Presidente: Speciale; Relatore: Carra**

**Preavviso iscrizione ipotecaria – indicazione del debito e dell'immobile – non è obbligatoria**

In mancanza di un'espressa disposizione in tal senso, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è valida anche se non sono indicati il debito del contribuente ovvero il bene da sottoporre a ipoteca, non essendo lesa il diritto di difesa del contribuente, il quale è tenuto a conoscere sia il proprio debito residuo, anche mediante accesso alla propria posizione presso l'esattore, sia gli immobili di sua proprietà.

Riferimenti normativi: *art. 77 D.P.R. 602 del 1973*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **07-0E-03\_CtrRC\_1470\_06\_2022\_GC\_ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **MISURE CAUTELARI**  
CODICE        **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 451 del 2 febbraio 2022 Presidente: Mollace; Estensore: Berardi**

**Iscrizione ipotecaria – art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973 – Regime antecedente – Obbligo di comunicazione preventiva – Sussiste**

Anche nel regime antecedente l'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'iscrizione di ipoteca doveva essere preceduta da una comunicazione al contribuente, con concessione a quest'ultimo di un termine di trenta giorni, per osservazioni o per il pagamento del dovuto.

*Riferimenti normativi:* art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19667 del 18 settembre 2014 (Sez. un.), n. 12237 del 9 maggio 2019

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0E-03\_CtrRC451-05-2022\_GC-ND**

TITOLO       **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE       **MISURE CAUTELARI**  
CODICE       **07-0E-03**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2801 del 20 settembre 2022**

**Presidente: Maccarone; Estensore: Berardi**

**MISURE CAUTELARI – IPOTECA E AVVISO DI ISCRIZIONE – Imposta di registro – Prescrizione ordinaria decennale – Sanzioni – Prescrizione quinquennale**

Mentre i crediti Iva, Irpef, Irap ed Imposta di Registro soggiacciono alla prescrizione ordinaria decennale, sanzioni ed interessi sono sottoposti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile.

*Riferimenti normativi:* art. 20 D.lgs. 472 del 1997; art. 2948, n. 4, c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 5577 del 2019 e n. 8120 del 2021.

MASSIMATORE: **Alessandro Palasciano – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **07-0E-03\_CTRRC-2801-05-2022\_AP-ND**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE **Esecuzione forzata**  
Codice **07-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, n. 1619 del 16 maggio 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Relatore: Marincolo**

**Cartelle esattoriali presupposte – Notifica - Onere della pronà – Agente della riscossione**

Qualora il contribuente impugni una intimazione di pagamento deducendo l'omessa o invalida notifica delle sottostanti cartelle esattoriali, è l'agente della riscossione che ha l'onere di provare l'avvenuta notifica.

Massimatore: **Vincenzo Iritano - C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante - U.d.M.**

Nome del file: 07-0F-00\_CtrCZ\_1619\_02\_2022\_VI\_ND

**TITOLO** RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI  
**CLASSE** ESECUZIONE FORZATA  
**CODICE** 07-0F-00

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 880 del 10 marzo 2022  
Presidente Lorelli; Relatore Caré**

**Fermo di beni mobili registrati – Bene mobile strumentale – Nozione**

Il bene mobile strumentale all'attività d'impresa, non aggredibile dall'agente della riscossione mediante la procedura d'iscrizione del fermo di beni mobili registrati, è il bene strettamente connesso all'attività professionale od imprenditoriale del contribuente ed indispensabile per il relativo esercizio, il che si verifica quando il conseguimento dei ricavi caratteristici della professione o dell'impresa dipende direttamente dall'impiego del veicolo stesso.

*Rif. Normativi:* art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0F-00\_CtrCZ880-03-2022\_ND-ND

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **DECADENZA E PRESCRIZIONE**

CODICE **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 1143 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione ruolo e riscossione coattiva - Termine di opposizione o impugnazione - Scadenza - Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione – Fondamento**

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito ma non la conversione del termine di prescrizione breve (triennale nel caso in esame) in quello ordinario.

*Riferimenti normativi:* art. 2953 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.23397 del 17 novembre 2016

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00 \_CtrCZ1143-02-2022\_RV-RV**

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE           **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE           **07-0G-00**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3004 del 12 ottobre 2022**

**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

**Notificazione – Decadenza – Termine – Consumazione – Spedizione dell’atto**

A differenza della prescrizione, il termine di decadenza si consuma al momento di spedizione del plico raccomandato e non al momento del suo ricevimento da parte del destinatario.

***Riferimenti normativi:*** art. 1335 c.c.

***Riferimenti giurisprudenziali:*** Cassazione, n. 23397 del 17 novembre 2016 (Sez. un.)

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00\_Cgt2CZ3004-01-2022\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE        **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE        **07-0G-00**

**Corte di giustizia tributaria di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3031 del 14 ottobre 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

**Notificazione – Scissione soggettiva – Principio – Decadenza – Atto - Conoscenza – Non rileva**

In materia tributaria, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente.

***Riferimenti normativi:*** art. 60 del D.P.R. 600 del 1973

***Riferimenti giurisprudenziali:*** Cassazione, n. 40543 del 17 dicembre 2021 (Sez. un.)

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00\_Cgt2CZ3031-01-2022\_ND-ND**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **PRESCRIZIONE**  
CODICE        **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2235 del 5 luglio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

### **Riscossione – Crediti erariali – Prescrizione**

Il credito erariale per la riscossione dell'imposta è soggetto non al termine di prescrizione quinquennale previsto all'art. 2948 n. 4 c.c. "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", bensì all'ordinario termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., in quanto la prestazione tributaria, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni, non può considerarsi una prestazione periodica, derivando il debito, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi.

*Riferimenti normativi:* artt. 2948 e 2946 del codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 16611 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0G-00\_CtrCZ-01-2235\_CF-CF**

TITOLO        **RISCOSSIONE**  
CLASSE        **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE        **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 3783 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Saraco**

### **Riscossione – Rateazione – Termini impugnazione**

In materia tributaria, non costituisce acquiescenza, da parte del contribuente, l'aver chiesto ed ottenuto, senza alcuna riserva, la rateazione degli importi indicati nella cartella di pagamento, non potendo ritenersi preclusa ogni contestazione in ordine a quanto dovuto, salvo che non siano scaduti i termini per l'impugnazione.

*Riferimenti normativi:* art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.3347 dell'8 febbraio 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **07-0G-00\_CtrCZ-03-3783\_CF-CF**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **DECADENZA E PRESCRIZIONE**

CODICE **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 04, Sentenza n.701 del 22 febbraio 2022**

**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

**RISCOSSIONE IMPOSTE ERARIALI - termine di prescrizione - sanzioni – quinquennale – interessi - decennale**

Ai sensi dell'art.20, comma 3, del D.Lgs. n.472 del 18/12/1997, anche in caso di tributi erariali, sono da considerarsi prescritte le sanzioni, riportate nell'intimazione di pagamento, qualora tra la data di notifica della cartella, sottesa all'intimazione impugnata, e la data di notifica della stessa, sia decorso un lasso di tempo superiore a cinque anni.

Riguardo agli interessi azionati con la cartella, invece, non trova applicazione la prescrizione quinquennale di cui all'art.2948, n.4, c.c., trattandosi di interessi dovuti per inadempimento di un'obbligazione unitaria, con conseguente applicazione della ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art.2946 c.c.

*Riferimenti normativi:* art.20, co 3, del D.Lgs. 18/12/1997 n.472; art.2946 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 16/09/2005, n. 18432

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00\_CtrCZ701-04-2022\_RV-RV**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **DECADENZA E PRESCRIZIONE**

CODICE **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 725 del 24 febbraio 2022**

**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Riscossione – Impugnazione ruolo – Vizio di prescrizione maturata dopo notifica cartella – Infondatezza**

Nel giudizio tributario, non si può, attraverso l'impugnazione del ruolo, far valere la prescrizione del credito maturata dopo la notifica della cartella, poiché, a differenza di quanto accade nel giudizio ordinario, al giudice tributario non spetta adottare una pronuncia che accerti l'intervenuta prescrizione di un credito, stante il carattere impugnatorio, seppur di merito, del relativo processo.

*Riferimenti normativi:* art.19, co 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n.546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 18/02/2020, n. 3990

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00\_CtrCZ725-02-2022\_RV-RV**

TITOLO           **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**  
CLASSE           **DECADENZA E PRESCRIZIONE**  
CODICE           **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 3, sentenza n. 1561 del 10 maggio 2022**

**Presidente Barillari, Relatore Barillari**

**Accertamento – Tributi locali – Sentenza definitiva - Riscossione coattiva – Prescrizione decennale - Sussiste**

La riscossione coattiva di tributi locali iscritti a ruolo in conseguenza di una sentenza definitiva del giudice tributario sfavorevole al contribuente, soggiace al termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2953 c.c. e non al termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4), c.c., norma, quest'ultima, applicabile solo se la definitività dell'avviso di accertamento è conseguenza dell'omessa impugnazione da parte del contribuente.

*Rif. Normativi:* artt. 2953, 2948 c.c.

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione n. 15674 del 2022, n. 8719 del 2020, n. 30920 del 2018, n. 23397 del 2016 (SS.UU.)

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0G-00\_CtrCZ1561-01-2022\_LP-ND

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **DECADENZA E PRESCRIZIONE**

CODICE **07-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1998 del 14 giugno 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**Tributi locali - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani - Termine di decadenza di cinque anni ex art. 1, comma 161, della l.n. 296 del 2006 - Applicabilità - Condizioni - Notifica della cartella senza previa attività di accertamento - Esclusione - Termine di decadenza di tre anni ex art. 1, comma 163, l. n. 296 del 2006**

In tema di TARSU, nell'ipotesi in cui il comune abbia provveduto all'emissione di avviso di accertamento, essendo stata omessa dal contribuente la denuncia prescritta ex art. 70 d.lgs. n. 507 del 1993, oppure allorquando la denuncia del contribuente risulti infedele o incompleta, si applica il termine di decadenza quinquennale ex art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006, mentre opera il termine di decadenza triennale qualora l'ente non abbia provveduto ad alcuna rettifica dei dati dichiarati dal contribuente, procedendo direttamente alla liquidazione dell'imposta ed alla notifica della cartella esattoriale.

*Riferimenti normativi:* art.70 della L. 15 novembre 1993, n. 507; art.1, commi 161 e 163 della L. 27 dicembre 2006 n. 296

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24187 del 29 novembre 2016

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **07-0G-00\_CtrRC1998-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **07-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 719 del 23 febbraio 2022**

**Presidente: Barillari; Estensore: Barillari**

**Riscossione delle imposte - A mezzo ruoli (tributi diretti) - Riscossione esattoriale - Pagamento delle imposte - avviso di intimazione - Natura - Atto vincolato - Conseguenze**

L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto tale deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata.

*Riferimenti normativi:* art.50 del d.p.r. 29 settembre 1973 n.602

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 09/11/2018, n. 28689

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **07-0H-00\_CtrCZ719-01-2022\_RV-RV**

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **07-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 02, Sentenza n. 1144 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Riscossione delle entrate patrimoniali - Opposizione ruolo e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - Conseguenze - Applicabilità art. 2953 c.c. - Esclusione - Fondamento**

Ai sensi dell'art. 39 del D.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, la contestazione delle infrazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni in caso di visto di conformità infedele ovvero di asseverazione infedele, devono essere adottate dalla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore. Ne consegue che la cartella di pagamento emessa per tali contestazioni sulla base del ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale e non invece della Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate è illegittima, in quanto emessa sulla base di un ruolo formato da soggetto privo di competenza e l'atto adottato da un organo incompetente non è inefficace, ma illegittimo.

*Riferimenti normativi:* art.39 del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 10/10/2019, n. 14786

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **07-0H-00\_CtrCZ1144-02-2022\_RV-RV**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE           **07-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 1, sentenza n. 1562 del 10 maggio 2022**

**Presidente Barillari, Relatore Barillari**

**Impugnazione – Ruoli e Cartelle di pagamento – Estratto di ruolo – 60 giorni – Termine perentorio**

Il ricorso avverso i ruoli e le cartelle di pagamento di cui il contribuente viene a conoscenza per mezzo del documento denominato “estratto di ruolo” soggiace all’applicazione dell’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/92, con l’effetto che deve essere proposto entro il termine di 60 giorni dall’avvenuta consegna del medesimo “estratto”, a pena di inammissibilità e, quindi, di decadenza dal diritto all’impugnazione.

*Rif. Normativi:* art. 21, comma 1, D.lgs. n. 546/92.

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 587 del 2022, n. 26093 del 2020, n. 19704 del 2015 (SS.UU.)

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 07-0H-00\_CtrCZ1562-01-2022\_LP-ND

TITOLO **RISCOSSIONE E MISURE CAUTELARI**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **07-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2227 del 5 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Adinolfi**

**RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - Ingiunzione fiscale -  
Compatibilità con la riscossione mediante ruolo - Affermazione - Fondamento.**

Le procedure di riscossione coattiva dei tributi previste dall'art.36 comma 2 del DL 248/2007 dell'ingiunzione di cui al r.d. 639/1910 e del ruolo di cui al d.p.r. 602/73 sono alternative, per cui l'ente locale non ha l'obbligo di emissione della cartella

*Riferimenti normativi:* art. 36 del DPR 31/12/2007, n.248

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass. del 20/09/2006, n.20361

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **07-0H-00\_CtrRC2227-07-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 199 del 14 gennaio 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Motivi di appello – Mancanza di specificità -- Non sussiste**

Nel processo tributario, è soddisfatto il requisito della specificità dei motivi di appello ove le argomentazioni svolte, correlate con la motivazione della sentenza impugnata, ne contestino il fondamento logico-giuridico, non richiedendosi necessariamente una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate che possono, invece, essere ricavate anche implicitamente, sia pure in maniera univoca, dall'atto di impugnazione considerato nel suo complesso. La sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado.

*Riferimenti normativi:* art. 53 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 9083 del 07 aprile 2017, n. 707 del 15 gennaio 2019.

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: 08\_OF\_00\_CtrCZ199-02-2022\_GC-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 3, Sentenza n. 505 del 24 gennaio 2022**  
**Presidente: Genise; Estensore: Genise**

**Impugnazione dell'estratto di ruolo – Limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 – Applicabilità ai processi in corso**

In applicazione della regola del *tempus regit processum* e del principio costituzionale del giusto processo, nonché in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, sono inapplicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenute all'art. 4-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dall'art 3-*bis* della legge n. 215 del 2021, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

*Riferimenti normativi:* art. 4-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19704 del 2015 (Sez. un.), n. 2276 del 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **08-0A-00\_CtpCS505-03-2022\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 5, Sentenza n. 943 del 14 febbraio 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Impugnazione dell'estratto di ruolo – Limiti e preclusioni in vigore dal 21 dicembre 2021 – Applicabilità ai processi in corso – Non sussiste**

**Impugnazione dell'estratto di ruolo – Prova della preesistente valida notificazione di un atto impositivo non impugnato – Inammissibilità del ricorso – Valutazione del merito della controversia – Impossibilità**

In applicazione della regola del *tempus regit processum* di cui all'art. 11 delle preleggi al c.c., da interpretare alla luce dei principi di tutela dell'affidamento del cittadino e dell'equo processo sanciti in Costituzione e nella CEDU, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario sono inapplicabili ai processi in corso alla data del 21 dicembre 2021 i limiti e le preclusioni alla diretta impugnazione dell'estratto di ruolo contenuti all'art. 4-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo introdotto dall'art 3-*bis* della legge n. 215 del 2021, in sede di conversione del d.l. n. 146 del 2021.

Ai sensi dell'art. 11 delle preleggi al c.c., in caso di successione di norme processuali nel tempo, si verificano due conseguenze: a) l'applicazione immediata della nuova regola ai processi pendenti, con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere (c.d. *jus superveniens*); b) la conservazione della validità e dell'efficacia degli atti compiuti nel vigore della regola abrogata (c.d. *facta praeterita*).

L'affidamento del cittadino, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali. Esso, pertanto, non può essere leso da norme con effetti retroattivi, che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti.

Il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall'art. 6 della Cedu, si oppongono, salvo che per imperative esigenze di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di una causa. Contrasta, pertanto, con le predette garanzie una disposizione legislativa, immediatamente efficace, che abbia manifestamente per oggetto, o comunque per effetto, di modificare la disciplina applicabile nei procedimenti giudiziari in corso, nei quali lo Stato sia parte ed in senso favorevole a quest'ultimo.

L'inammissibilità del ricorso avverso l'estratto di ruolo per intervenuta dimostrazione dell'esistenza della precedente valida notificazione di un atto impositivo non impugnato preclude ogni ulteriore valutazione sul merito della controversia.

*Riferimenti normativi:* art. 4-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11 delle preleggi al c.c., art. 6 della Cedu

*Riferimenti giurisprudenziali:* CEDU, *Grande Chambre*, 29 marzo 2006, *Scordino vs. Italia*, CEDU, n. 39374/1998, *Anagnostopoulos e altri vs. Grecia*; C. Cost. 22 novembre 2000, n. 525; Cassazione, n. 19704 del 2 ottobre 2015 (Sez. un.), n. 6099 del 12 maggio 2000, n. 20414 del 20 settembre 2006, n. 3688 del 15 febbraio 2011.

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE **08-0A-00\_CtpCS943-06-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2543 del 18 agosto 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**– Processo tributario – Atti impugnabili – Facoltà**

In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 del d. lgs. 546 del 1992, il quale, tuttavia, abbia natura di atto impositivo, è una facoltà e non un onere, il cui mancato esercizio non preclude la possibilità d'impugnazione con l'atto successivo (ad es. cartella di pagamento).

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14675 del 2016.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ-02-2543\_CF-CF**

TITOLO       **ACCERTAMENTO**  
CLASSE       **IVA IRAP**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 3782 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Saraco**

**- Atti impugnabili – estratto ruolo – Non impugnabilità**

In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o validamente notificata.

*Riferimenti normativi:* art. 4-bis D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26283 del 6 settembre 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ-03-3782\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3774 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Atti impugnabili – Estratto ruolo – non impugnabilità**

In tema di atti impugnabili, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 600 del 1973, introdotto dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 dispone che "l'estratto di ruolo non è impugnabile"; la normativa si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata.

*Riferimenti normativi:* art. 12, D.P.R. n. 602 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26283 del 6 settembre 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ-04-3774\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **ESTRATTO DI RUOLO**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 801 dell'1 marzo 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Lento**

**Processo – Estratto di ruolo – Impugnabilità**

Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità della relativa notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta, dal concessionario della riscossione; a ciò non osta quanto disposto dall'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato, non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia venuto legittimamente a conoscenza.

*Riferimenti normativi:* art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19704 del 2 ottobre 2015

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ801-03-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **GIURISDIZIONE/ATTI IMPUGNABILI**

CODICE **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 911 del 11 marzo 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Contenzioso tributario - Art. 3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in L. 17 dicembre 2021, n. 215 - Efficacia retroattiva ed applicabilità ai giudizi in corso - Esclusione**

In applicazione della regola *tempus regit processum* operante per le norme di natura processuale, l'art. 4-bis del D.P.R. 602/73, introdotto, in sede di conversione del DI 146/2021, dall'art 3-bis della L. 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile salvo espresse eccezioni, trova applicazione solo per le azioni giurisdizionali proposte successivamente alla loro introduzione e pertanto non può applicarsi ai processi in corso.

*Riferimenti normativi:* art. 4-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602; art. 19 del D.lgs. 31/12/1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 11/02/2022, n.4526

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0A-00\_CtrCZ911-01-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1190 del 6 aprile 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

### **Appello – Atti atipici – Impugnabilità**

In tema di contenzioso tributario, l'omessa impugnativa da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato nell'art. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992, costituisce una facoltà e non un onere; la sua omissione, pertanto, non determina la cristallizzazione della pretesa tributaria, che va successivamente reiterata in uno con gli atti tipici previsti dal citato art. 19.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11471 del 2019, n. 26129 del 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ1190-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n.1222 del 7 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Durante**

**Atti impugnabili – Estratto di ruolo – Ammissibilità – Condizioni**

L'impugnativa dell'estratto di ruolo rilasciato dal concessionario, pur non espressamente previsto dalla legge, è riconosciuta dalla giurisprudenza, a patto che, tramite esso, il contribuente venga per la prima volta a conoscenza dell'esistenza di un atto impositivo a lui non validamente notificato e prima della regolare notifica di questo.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.P.R. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19704 del 2015.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrCZ1222-01-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1326 del 20 aprile 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Maccarrone**

**Processo – Intimazione di pagamento – Impugnabilità**

L'intimazione di pagamento, emessa in seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni riguardanti l'atto impositivo da cui è sorto il debito.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3005 del 7 febbraio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrRC1326-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1646 del 17 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Berardi**

**Processo – Atti impugnabili – Sollecito di pagamento**

L'impugnazione di un atto di mero sollecito, pur se autonomamente impugnabile, rappresenta una facoltà e non un onere, e non determina l'irretrattabilità della pretesa, non precludendo il mancato esercizio del potere di impugnazione la possibilità di impugnare l'atto successivo.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 26129 del 2 novembre 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrRC1646-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTI IMPUGNABILI**  
CODICE       **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1671 del 19 maggio 2022**  
**Presidente: Marcianò; Estensore: Marcianò**

**Accertamento – Estratto di ruolo – Impugnazione – Presupposti**

A seguito della modifica introdotta dall'art. 3-*bis* L. n. 215 del 2021, il ruolo è suscettibile di diretta impugnazione assieme alla cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione ad una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

*Riferimenti normativi:* art. 3-*bis* L. n. 215 del 2021

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 229 del 10 gennaio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0A-00\_CtrRC1671-07-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **GIURISDIZIONE/ATTI IMPUGNABILI**

CODICE **08-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2408 del 12 luglio 2022**

**Presidente: Marciandò; Estensore: Ripa**

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Notifica di cartella - Mancata impugnazione nei termini - Estratto di ruolo successivamente conseguito - Autonoma impugnabilità - Esclusione - Motivi.**

E' ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo o altra modalità, senza che a ciò risulti di ostacolo il disposto dell'ultima parte del terzo comma dell'art.19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. La comprovata notificazione, pertanto, della cartella di pagamento e la mancata opposizione alla stessa nei termini stabiliti comportano l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruoli.

*Riferimenti normativi:* art.19 del d.lgs 31/12/1992, n.546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 2/10/2015, n.19704

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0A-00\_CtrRC2408-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **POTERI DEL GIUDICE**

CODICE **08-0C-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n.129 del 11 gennaio 2022**

**Presidente: Lorelli Estensore: Lorelli**

**Contenzioso tributario - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Istruzione del processo - In genere - Poteri istruttori officiosi ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Limiti - Fondamento - Fattispecie**

Nel processo tributario, avente natura dispositiva, l'ordine di produzione ex art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992, stante l'abrogazione del comma 3 (che consentiva un vero e proprio potere officioso in "supplenza"), non allarga l'oggetto del giudizio, ma resta sempre nel perimetro delimitato dalle parti sicché il potere del giudice di disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova non può essere utilizzato per supplire a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo in situazioni di oggettiva incertezza, in funzione integrativa degli elementi istruttori in atti, e sempre che la parte su cui ricade l'"onus probandi" non abbia essa stessa la possibilità di integrare la prova già fornita. (In applicazione del principio la CTR ha annullato la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso per la mancata produzione in giudizio del processo verbale, peraltro in assenza di eccezione in tal senso proposta dal contribuente)

*Riferimenti normativi:* art.7 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass., n. 16476 del 31/07/2020

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0C-00\_CtrCz129-03-2022\_RV-RV**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E AD PROCESSUM**  
CODICE           **08-0D-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 686 del 21 febbraio 2022**

**Presidente Lorelli - Relatore Lorelli**

**Agenzia delle entrate-Riscossione – Patrocinio del libero foro – Possibilità**

Potendo l’Agenzia delle entrate-Riscossione avvalersi, nei gradi di merito del giudizio tributario, di avvocati del libero foro, anche nei casi in cui l’Avvocatura erariale, pure convenzionalmente riservataria, non sia disponibile ad assumere il patrocinio, dev’essere rigettata l’eccezione inerente il difetto dello *ius postulandi* in capo al procuratore costituito.

*Rif. Normativi:* art. 182 c.p.c., artt. 4 e 17 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30008 del 2019 (Sez.un.)

Massimatore: **Alessandro Palasciano – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 08-0D-00\_CtrCZ686-03-2022\_AP-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **LEGITTIMAZIONE AD CAUSAM E AD PROCESSUM**  
CODICE       **08-0D-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1765 del 26 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Scuro**

### **Registro imprese – Cancellazione volontaria – Effetti**

La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società impedisce che essa possa ammissibilmente agire o stare in giudizio. Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

*Riferimenti normativi:* art. 28 D.lgs. n. 175 del 2014, art. 2495 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 665 del 2014; Cassazione, 4536 del 21 febbraio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0D-00\_CtrRC1765-07-2022\_CF-CF**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **LITISCONSORZIO ED INTERVENTO**  
CODICE           **08-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 879 del 10 marzo 2022**

**Presidente: Marcianò; Estensore: Marcianò**

**Appello – Litisconsorte necessario – Mancata notifica – Ordine di integrazione – Omissione da parte del giudice – Nullità della sentenza d’appello – Rilevabilità anche d’ufficio**

L’omessa notifica dell’impugnazione al litisconsorte necessario non comporta l’inammissibilità del gravame tempestivamente proposto nei confronti dell’altra parte, ma - sempre che la parte non intimata non si sia comunque costituita - l’ordine di integrazione da parte del giudice, in mancanza del quale la nullità della sentenza è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità.

*Riferimenti normativi:* art. 14 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14423 del 2010

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0E-00\_CtrRC879-07-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 2033 del 17 giugno 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Pagano**

**Processo tributario -Appello – Inammissibilità**

L'appello è inammissibile in caso di totale assenza di motivi specifici, quando manca qualsiasi riferimento al contenuto della pronuncia impugnata, ovvero sia quando difetta di qualsivoglia spunto critico avverso la sentenza.

*Riferimenti normativi:* art. 53 D.P.R. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1461 del 20 gennaio 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0E-00\_CtrRC2033-08-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **LITISCONSORZIO NECESSARIO**  
CODICE       **08-0E-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 2102 del 28 giugno 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Barbaro**

**Processo – Società in accomandita semplice – Litisconsorzio necessario**

In materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persona e dei soci della stessa e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

*Riferimenti normativi:* art. 14 D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 16730 del 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0E-00\_CtrRC2102-08-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3833 del 12 dicembre 2022**  
**Presidente: Sessa; Estensore: Sessa**

**Processo – Requisiti atto introduttivo – Sottoscrizione - Inammissibilità**

Nelle controversie di valore inferiore al limite previsto di euro tremila, la nullità della procura rilasciata al difensore del quale non è provata la sua abilitazione a difendere dinnanzi alle Commissioni tributarie, non determina di per sé la nullità del ricorso cui accede, ma presuppone, sempre, che esso sia stato sottoscritto congiuntamente dalla parte interessata.

*Riferimenti normativi:* art. 12 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.2825 del 24 febbraio 2012.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrCZ-02-3833\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 188 del 14 gennaio 2022.**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

### **Ricorso in appello – Cumulativo – Ammissibilità – Condizioni**

Il ricorso in appello cumulativo contro una pluralità di sentenze emesse in materia tributaria, anche se formalmente distinte perché relative a differenti annualità, è ammissibile quando la soluzione, per tutte, dipenda da identiche questioni di diritto comuni a varie cause, in modo da dare vita ad un giudicato rilevante per tutte le controversie oggetto del ricorso.

*Riferimenti normativi:* art. 53 DEL D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; art. 121 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 8075 del 3 aprile 2013; n. 15582 del 30 giugno 2010.

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE 08-0F-00\_CtrCZ188-02-2022\_GC-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (REQUISITI)**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 492 del 3 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Marincolo**

### **Tarsu – Impugnazione – Termini**

In caso di ricorso-reclamo ai sensi dell'art. 17-bis del D.lgs. n. 546 del 1992, non è ammissibile la costituzione del ricorrente mediante iscrizione del ricorso prima dello scadere del termine di 90 giorni della notifica del reclamo.

*Riferimenti normativi:* art. 8-bis del D.lgs. n. 546 del 1992

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrCZ492-02-2022\_CF-CF**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE           **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale della Calabria, Sezione 3, sentenza n. 677 del 21 febbraio 2022**  
**Presidente Lorelli - Relatore Lento**

**Intimazione di pagamento – Data di perfezionamento della notificazione – Prova – Onere del contribuente – Non sussiste**

Non può essere addossato al contribuente l'onere di provare, in sede di impugnazione, la data in cui si è perfezionata la notificazione dell'intimazione di pagamento opposta, in quanto quest'ultima è un atto che ricade nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

*Rif. Normativi:* art. 21, comma 1, del d.lgs. 546/92.

Massimatore: **Luca Procopio – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 08-0F-00\_CtrCZ677-03-2022\_LP-ND

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **IMPUGNAZIONE**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 816 del 3 marzo 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Maione**

**Processo – Atti presupposti – Omessa impugnazione – Preclusioni**

Sono precluse al contribuente le doglianze relative ai vizi dell'atto presupposto non impugnato, ivi compresa la prescrizione del credito, ove maturata antecedentemente alla notifica del predetto atto.

*Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, n. 3005 del 7 febbraio 2020.*

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrCZ816-04-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
Codice **08-0F-00**

**Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, n. 1773 del 16 maggio 2022**  
**Presidente: Speciale; Relatore: Carra**

**Ricorso in appello – atto di appello – deposito telematico – mancanza – improcedibilità**

E' improcedibile l'appello del contribuente che, al momento della costituzione in giudizio, abbia depositato telematicamente unicamente le ricevute di accettazione e di consegna attestanti la notifica all'Agenzia delle entrate dell'atto di appello, ma non anche il medesimo atto.

*Riferimenti normativi:* art. 16-bis D.lgs. 546 del 1992

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

Nome del file: **08-0F-00\_CtrRC\_1773\_06\_2022\_GC\_ND**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (REQUISITI)**  
CODICE           **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 578 dell'11 febbraio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**Appello – Specificità – Sommara esposizione della domanda – Sufficienza**

La specificità dell'atto di appello non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno, richiedendosi, tuttavia, quanto meno l'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e, in special modo, delle ragioni della doglianza in ordine alla decisione impugnata.

*Riferimenti normativi:* art. 53 del D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1224 del 2007, n. 687 del 2007, n. 1574 del 2005, n. 6473 del 2002

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC578-07-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 5, Sentenza n. 603 del 11 febbraio 2022**  
**Presidente: Mollace; Estensore: Maccarone**

**Ricorso in appello – Motivi di impugnazione – Onere allegazione appellante – Sussiste**

In presenza di un avviso di accertamento che contesti ad un circolo privato ricavi derivanti dalla gestione di tavoli posti all'esterno occupati da soggetti estranei agli associati, l'affermazione del giudice di primo grado, secondo cui ciò non emerge dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza, deve necessariamente contenere una puntuale smentita nei motivi d'appello, pena la loro infondatezza.

*Riferimenti normativi: art. 132 c.p.c.*

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC603-05-2022\_GC-ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (REQUISITI)**

CODICE **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, sentenza n. 646 del 17 febbraio 2022**

**Presidente Epifanio; Relatore Creazzo**

**Appello – Mera riproposizione delle doglianze di primo grado – Inammissibilità**

A fronte della puntuale motivazione della sentenza di primo grado, che ha dettagliatamente spiegato le ragioni per le quali il ricorso è stato respinto, è inammissibile l'appello che si limiti a riproporre - perfino testualmente - le doglianze espresse con il ricorso proposto in primo grado, senza spendere una sola parola a confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata, per mancanza dell'elemento della specificità dei motivi di impugnazione, previsto a pena di inammissibilità dal primo comma dell'art. 53 del D.lgs. n. 546/1992.

*Rif. normativi:* art. 53 D.lgs. n. 546 del 1992

Massimatore: **Vincenzo Iiritano – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file 08-0F-00\_CtrRC646-08-2022\_VI-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO (REQUISITI)**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1119 del 31 marzo 2022**

**Presidente: Maccarone; Estensore: Maccarone**

**Domanda – Modifica in corso di causa – Ammissibilità – Presupposti**

La modifica in corso di causa della domanda giudiziale, è consentita nel *petitum* e nella *causa petendi*, a condizione che ciò riguardi la sola interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo dell'azione, nel senso di renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere e sia fatto in connessione agli sviluppi del giudizio.

*Riferimenti normativi:* art. 18 del D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 12310 del 2015 (Sez. un.), n. 18546 del 2020

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC1119-05-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **IMPUGNAZIONE**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1462 del 3 maggio 2022**

**Presidente: Marciandò; Estensore: Adinolfi**

**Processo – Atto di appello – Inammissibilità**

I vizi di inammissibilità ex art. 53 D. Lgs. 546 del 1992, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi, essere ricavati, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

*Riferimenti normativi:* art. 53 D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 20379 del 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC1462-07-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **REQUISITI ATTO APPELLO**  
CODICE       **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1662 del 19 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

### **Appello – Ricorso introduttivo – Inammissibilità**

L'atto di appello, per essere ammissibile, deve contenere tutti i necessari presupposti (esposizione sommaria dei fatti e i moti d'impugnazione). Invero, se tale specificità non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, tuttavia si richiede, quanto meno, l'esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice del gravame e, in special modo, delle ragioni della doglianza in ordine alla decisione impugnata; non risulta sufficiente la semplice richiesta di accoglimento dell'originario ricorso introduttivo.

*Riferimenti normativi:* art. 53 D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1224 del 2007.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC1662-07-2022\_CF-CF**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **ATTO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO**  
CODICE           **08-0F-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1667 del 192 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Ripa**

**Processo – Atto introduttivo – Atto notificato ed atto depositato – Difformità – Inammissibilità ricorso – Condizioni**

La difformità tra l'atto depositato davanti alla commissione tributaria e quello notificato alla controparte può dirsi idonea a decretare l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio, soltanto nel caso in cui sia di carattere sostanziale, ovvero sia tale da impedire al destinatario la completa comprensione dell'atto e, quindi, rendendo incerti il *petitum* e la *causa petendi* dell'azione proposta, comporti una lesione del diritto di difesa.

*Riferimenti normativi:* artt. 18 e 19 del D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27388 dell'1 dicembre 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0F-00\_CtrRC1667-07-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **COSTITUZIONE**  
CODICE       **08-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1552 del 10 maggio 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Stracuzzi**

### **Processo – Appello – Requisiti - Inammissibilità**

La produzione della copia di un avviso di ricevimento raccomandata che riporta una data illeggibile di spedizione rende il documento privo di pregio probatorio ai fini del giudizio, rendendo inammissibile l'appello.

*Riferimenti normativi:* art. 22 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25012 del 7 ottobre 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0G-00\_CtrRC1552-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **COSTITUZIONE DEL RESISTENTE**  
CODICE       **08-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 2041 del 17 giugno 2022**

**Presidente: Epifanio; Estensore: Pagano**

**Appello – Requisiti costituzione del resistente – Proposizione motivi**

Nel processo tributario, improntato a criteri di speditezza e concentrazione, la volontà dell'appellato di riproporre le questioni assorbite, deve essere espressa, a pena di decadenza nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio, e non può essere manifestata in atti successivi.

*Riferimenti normativi:* art. 51 D.P.R. n. 131 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 21830 del 28 ottobre 2016

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0G-00\_CtrRC2041-08-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE       **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 3835 del 12 dicembre 2022**  
**Presidente: Sessa; Estensore: Sessa**

**Processo – Ricorso – Termini impugnazione - Decadenza**

Il legislatore fissa per la proposizione del ricorso al giudice tributario il termine di decadenza di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Il rispetto del suddetto termine costituisce condizione dell'azione di impugnazione. La presentazione di un'istanza in autotutela non esonera il contribuente dal proporre il ricorso giurisdizionale, potendo legittimamente la P.A. serbare il silenzio sulla istanza medesima.

*Riferimenti normativi:* art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 1 L. 228 del 2012

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n.23060 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrCZ-2-3835\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE       **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 2475 del 3 agosto 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Barbieri**

**Processo – Notifica ricorso – Sospensione feriale**

Il periodo di sospensione feriale, cadente nella sospensione stabilita dal D. L. n.18 del 2020, resta in esso assorbita, in assenza di una espressa contraria previsione.

*Riferimenti normativi:* art. 83 D.L. n. 18 del 17 marzo 2020

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10250 del 28 maggio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrCZ-04-2475\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **TERMINI PROCESSUALI**

CODICE **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, sentenza n. 1142 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Ricorso – Termine di impugnazione – Attribuzione rendita – Decorrenza – Pubblicazione**

Ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, il termine per l'eventuale presentazione del ricorso avverso l'atto di attribuzione di rendita presunta inizia a decorrere trascorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'affissione presso l'Albo pretorio da parte dell'Agenzia del Territorio e delle ulteriori attività di pubblicità compiute presso l'Ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet dell'Agenzia predetta.

*Riferimenti normativi:* art. 2 del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0H-00\_CtrCZ1142-02-2022\_RV-RV**

TITOLO        **IMPUGNAZIONE**  
CLASSE        **TERMINI**  
CODICE        **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 1200 del 6 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Barbuto**

### **Appello - Termini – Inammissibilità**

Nel processo tributario, non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso o dell'appello, che sia stato notificato a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l'appellante, al momento della costituzione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo così l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

*Riferimenti normativi:* artt. 22 e 53 D.P.R. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13452 del 2017, n. 2133 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrCZ1200-04-2022\_CF-CF**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **TERMINI PROCESSUALI (D'IMPUGNAZIONE/DEPOSITO)**  
CODICE           **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1285 del 13 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Luberto**

**Ricorso – Tempestività – Onere – Grava sul ricorrente – Sostituzione ad opera del giudice – Inammissibilità**

Gravando sul ricorrente l'onere di provare la tempestività del ricorso, è precluso al giudice tributario disporre l'acquisizione di documenti o prove in tal senso che non siano state versate in atti dalle parti, pena la violazione del principio di imparzialità.

*Riferimenti normativi:* art. 21 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 115 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1226 del 20 gennaio 2011

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrCZ1285-01-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE       **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1450 del 2 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Frangiosa**

**Processo – Ricorso introduttivo – Inammissibilità**

Deve ritenersi nulla la notifica di un atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata, senza relativo titolo abilitativo, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla l. n. 124 del 2017, non rilevando la sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di posta privato, per il raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, in quanto manca la certezza legale della data di consegna del ricorso dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore privato poiché sprovvisto del titolo abilitativo.

*Riferimenti normativi:* art. 21 D. Lgs. n. 546 del 1992, l. n. 124 del 2017, direttiva n. 2008/6/CE

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 229 del 10 gennaio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrRC1450-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE       **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1454 del 2 maggio 2022**  
**Presidente: Maccarrone; Estensore: Maccarrone**

**Processo – Costituzione resistente – Omessa esibizione documentale**

La mancata esibizione da parte del concessionario della riscossione della copia della cartella presumibilmente notificata determina la nullità dell'atto medesimo; né la detta prova può essere data attraverso la produzione dell'estratto di ruolo, in quanto lo stesso, pur contenendo gli elementi della cartella, non contiene la pretesa impositiva ed è comunque un atto diverso da quello notificato.

*Riferimenti normativi:* art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 22798 dell'11 febbraio 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrRC1454-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **TERMINI PROCESSUALI**  
CODICE       **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1463 del 3 maggio 2022**

**Presidente: Marcianò; Estensore: Adinolfi**

### **Costituzione in giudizio – Parte resistente - Termini**

La violazione del termine previsto dall'art. 23 D. Lgs. 546 del 1992 per la costituzione in giudizio della parte resistente comporta esclusivamente la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, permanendo il diritto dello stesso resistente di negare i fatti costitutivi dell'avversa pretesa, di contestare l'applicabilità delle norme di diritto invocate e di produrre documenti ai sensi degli artt. 24 e 32 del citato decreto.

*Riferimenti normativi:* artt. 23, 24, 32 del D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14638 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0H-00\_CtrRC1463-07-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **TERMINI PROCESSUALI (D'IMPUGNAZIONE/DEPOSITO)**

CODICE **08-0H-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2310 del 19 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**IMPUGNAZIONI - Appello – Termini - Termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Termine breve per impugnare - Decorrenza - Dalla lettura del dispositivo - Esclusione**

Il termine breve per impugnare decorre ai sensi dell'art. 325 cod. proc. civ., dal giorno in cui la parte impugnata ha avuto conoscenza legale della sentenza; sicchè nel caso in cui una parte notifichi più ricorsi in appello di identico contenuto, deve ritenersi che essa abbia avuto conoscenza legale della sentenza con la proposizione e la notifica del primo appello, con la conseguenza che il termine breve di sessanta giorni decorre dalla data della notifica della prima impugnazione.

*Riferimenti normativi:* art. 325 c.p.c.

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0H-00\_CtrRC2310-07-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, Sezione 3, Sentenza n. 1040 del 21 febbraio 2022**  
**Presidente: Genise; Estensore: Genise**

**Notificazione dell'atto impositivo – Causa di integrazione dell'efficacia – Estinzione della pretesa per decadenza o prescrizione – Possibilità**

La notifica non è elemento costitutivo, ma integrativo dell'efficacia dell'atto impositivo. Pertanto, la sua mancanza non ne determina la nullità ai sensi dell'art 21-*septies* della legge n. 241 del 1990, ma la temporanea non produzione di effetti.

I termini di decadenza o di prescrizione continuano a trascorrere anche nelle more della notifica, cosicché, al momento dell'impugnazione dell'atto, la sottostante pretesa tributaria può essersi definitivamente estinta per il sopravvenuto spirare del detto termine.

*Riferimenti normativi:* art 21-*septies* della legge n. 241 del 1990

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-01-00\_CtpCS1040-03-2022\_ ND-ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
Codice **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, n. 1698 del 20 maggio 2022**

**Presidente: Vecchio; Relatore: Coscarella**

**Cartella esattoriale – Notifica – Pec – Attestazione di conformità all'originale – Non occorre**

E' regolare la notificazione della cartella esattoriale effettuata telematicamente a mezzo pec, né vale eccepire che la cartella informatica, allegata al messaggio pec, non rechi l'attestazione di conformità all'originale, in quanto è essa stessa il documento informatico originale, del quale non esiste altra copia né analogica né informatica.

*Riferimenti normativi:* art. 19-bis della legge n. 53 del 1994

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30948 del 2019

Massimatore: **Vincenzo Iiritano – C.E.**

Coordinatore: **Nicola Durante - U.d.M.**

Nome del file: 08-01-00\_CtrCZ\_1698\_04\_2022\_VI\_ND

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 3784 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Saraco**

**Notifica – Reclamo – Natura giurisdizionale**

In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d. lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla l. n. 124 del 2017, è fidefacente soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari, ma non anche quando attenga ad atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, attività questa, riservata al solo gestore del servizio postale universale. Il reclamo disciplinato all'art. 17 bis del d. lgs n. 546 del 1992 ha certamente natura giurisdizionale e non amministrativa.

*Riferimenti normativi:* art. 5 D.lgs. n. 261 del 1999; art.4 D. Lgs. n. 261 del 1999

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 29343 del 7 ottobre 2022.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrCZ-03-3784\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 127 dell'11 gennaio 2022**

**Presidente: Barillari; Estensore: Barillari**

**Cartella di pagamento – Notifica via pec - Validità – Sottoscrizione digitale – Necessità**

Ai fini della validità della notifica della cartella esattoriale in modalità *pec*, ciò che rileva è che il documento informatico sia sottoscritto digitalmente, indipendentemente dal formato del documento (sia esso *.p7m* o *.pdf*), in forza delle garanzie che la firma digitale conferisce al documento medesimo, ossia "autenticità" (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento), "integrità" (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione) e "non ripudio" (perché attribuisce validità legale al documento).

*Riferimenti normativi:* art. 9 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, art. 23 del cod. amm. digitale

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10266 del 27 aprile 2018 (Sez. un.)

MASSIMATORE: **Nicola Durante - U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante - U.d.M.**

NOME FILE **08-01-00\_CtrCZ127-01-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1257 del 12 aprile 2022**  
**Presidente: Lorelli; Estensore: Saraco**

**Processo -Ricorso – Notifica – Posta privata**

La notifica a mezzo posta si risolve in una violazione di specifici vincoli normativi, che configura una mera nullità dell'attività notificatoria; laddove l'astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza; in quanto nulla, la notificazione è sanabile per effetto della costituzione dell'Agenzia sin dal primo grado. Tale circostanza, tuttavia, non è risolutiva, perché manca certezza legale della data di consegna del plico all'operatore di posta privata. Tale certezza manca perché l'operatore che ha proceduto alla notificazione della quale si discute è privo di titolo abilitativo, ossia della licenza individuale, e, quindi, delle prerogative inerenti ai pubblici poteri. Invero, Perché l'indicazione di data, ufficio e numero di spedizione dell'atto in plico raccomandato (senza busta) assuma connotazione di atto pubblico, pur in assenza di sottoscrizione, occorre che vi sia una precisa sequenza procedimentale diretta a documentare le attività compiute in relazione all'accettazione del plico da spedire e, quindi, ad identificare la certa provenienza delle attestazioni su giorno e numero della raccomandata.

*Riferimenti normativi:* art. 20 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13452 del 2017; Cassazione 13453 del 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrCZ1257-03-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 2237 del 5 luglio 2022**  
**Presidente Spagnuolo; Relatore Barbieri**

### **Irreperibilità relativa – Notifica – Formalità**

Nelle ipotesi di c.d. irreperibilità relativa, la notifica si perfeziona con il compimento delle attività stabilite dall'art. 140 c.p.c., occorrendo, oltre al deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi ed all'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario, anche la comunicazione, con raccomandata A.R., dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto ed il ricevimento della raccomandata informativa, ovvero il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione della detta raccomandata.

*Rif. Normativi:* art. 140 c.p.c.

*Rif. Giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14250 dell'8 luglio 2020

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 08-01-00\_CtrCZ2237-01-2022\_ND-ND

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
Codice **08-01-00**

**Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, n. 1468 del 3 maggio 2022**  
**Presidente: Speciale; Relatore: Bianchi**

**Accertamento – notifica – decadenza – scissione degli effetti – data di consegna – rileva**

In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine decadenziale che grava sull'Ufficio, è necessario fare riferimento alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, tenendo presente che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza del termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti di imposizione tributaria.

*Riferimenti normativi:* art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006, art. 149 c.p.c., art. 60 D.P.R. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27801 del 31 ottobre 2018, n. 3560 del 7 febbraio 2019, n. 18643 del 22 settembre 2015, n. 22320 del 21 ottobre 2014

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **08-01-00\_CtrRC\_1468\_06\_2022\_GC\_ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
Codice **08-01-00**

**Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, n. 1472 del 3 maggio 2022**  
**Presidente: Speciale; Relatore: Carra**

**Notificazione tramite operatore privato – nullità sanabile – costituzione in giudizio del resistente**

La notifica del ricorso tramite servizio di poste private non è inesistente, bensì nulla, non impedendo la valida instaurazione del rapporto processuale qualora il destinatario della notifica si costituisca, verificandosi, in tal caso, la sanatoria per raggiungimento dello scopo cui l'atto era diretto, di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.

*Riferimenti normativi:* art. 156 c.p.c., art. 16 D.lgs. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 299 e n. 300 del 10 gennaio 2020 (Sez. un.)

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome del file: **08-01-00\_CtrRC\_1472\_06\_2022\_GC\_ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2202 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Cutroneo; Estensore: Carra**

**Processo – Esibizione copie fotostatiche - Valutabilità**

Laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 del cod. civ., il giudice, che escluda in concreto, l'esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità riscontrate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.

*Riferimenti normativi:* art. 2719 del codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3331 del 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC-06-2202\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2205 del 4 luglio 2022**  
**Presidente: Cutroneo; Estensore: Carra**

**Processo Telematico – Atto amministrativo informatico – Notifica**

E' legittima la notifica di una copia analogica conforme ad un documento informatico, munita della prescritta attestazione di conformità, anche in considerazione che la parte appellante risultava sprovvista di indirizzo pec.

*Riferimenti normativi:* artt. 20 e 23 CAD

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1557 del 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC-06-2205\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 322 del 24 gennaio 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

### **Autenticazione di copie conformi – Agente della riscossione – Potere – Limiti**

I funzionari dell'agente della riscossione possono autenticare copie di originali in loro possesso o di documenti di cui sono affidatari. Tra questi non rientrano gli avvisi di ricevimento, che costituiscono documenti di provenienza dell'ufficio postale.

*Riferimenti normativi:* art. 18 del D.P.R. n. 445 del 2000

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7736 del 2019

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC322-05-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **NOTIFICA**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1387 del 28 aprile 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Berardi**

**Processo - Notifica – Regolarità**

L'esibizione di copie non autenticate, prive cioè del requisito della autenticazione a norma di legge, equivale alla mancata esibizione dell'atto, cioè del titolo da cui deriva l'intimazione impugnata.

*Riferimenti normativi:* art. 26 D.P.R. n. 600 del 1973

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 12244 del 9 maggio 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC1387-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NOTIFICA**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1477 del 3 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Ripa**

**Ricorso – Notifica – Nullità – Decadenza – Interruzione – Non sussiste**

La notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. civ. non nella sede della società in nome collettivo bensì all'amministratore (in virtù della responsabilità illimitata e solidale dei soci con la società), ad un indirizzo che dalla visura storica prodotta in giudizio non risulta essere né quella della società né quello dell'amministratore destinatario, non interrompe i termini di decadenza.

*Riferimenti normativi:* art. 140 codice civile

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25514 del 2018, n. 16412 del 2008.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC1477-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ATTO INTRODUTTIVO**  
CODICE       **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1657 del 19 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Dominijanni**

**Processo – Ricorso introduttivo – Regolarità della notifica**

L'avvenuta, sia pure tardiva, costituzione in primo grado del convenuto sana il vizio di notifica non regolare se è possibile dare data certa alla tempestività della notifica (fattispecie relativa ad un ricorso con apposto il timbro a secco con data dell'ufficio postale, ma senza la firma del soggetto che lo ha ritirato).

*Riferimenti normativi:* art. 21 D.lgs. n. 546 del 1992

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC1657-07-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI**  
CODICE **08-01-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 6, Sentenza n. 1881 del 7 giugno 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**Notifica – PEC – Allegato – Atto nativo digitale – Copia informatica – Indifferenza**

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, allegando al messaggio PEC il documento informatico dell'atto originario (c.d. "atto nativo digitale") ovvero la copia per immagini su supporto informatico del documento in originale cartaceo (c.d. "copia informatica").

*Riferimenti normativi* art. 20 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3940 del 16 febbraio 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-01-00\_CtrRC1881-06-2022\_ND-ND**

TITOLO                   **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE                   **NUOVI DOCUMENTI**  
CODICE                   **08-OJ-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, sentenza n. 329 del 24 gennaio 2022**  
**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Marincolo**

**Appello – Nuovi documenti – Produzione – Violazione di principi costituzionali – Non sussiste**

Non costituisce una violazione del diritto di difesa ex art. 24 della Costituzione e del principio del contraddittorio ex art. 111 della Costituzione, la facoltà, concessa, alle parti del processo tributario, dall'art. 58 del D.lgs. n. 546 del 1992, di allegare nuovi documenti in appello, in deroga alla norma generale di cui all'art. 345, comma 1, c.p.c., che invece prevede il divieto assoluto di produzione, nel grado di appello, di nuovi mezzi di prova e di nuovi documenti, anche a prescindere dal carattere dell'indispensabilità degli stessi.

*Rif. normativi:* art. 345, comma 3, c.p.c., art. 58 del D.lgs. 546 del 1992

*Rif. giurisprudenziali:* Corte Costituzionale, sentenza n. 199 del 2017

Massimatore: Alessandra Kostner – C.E.

Coordinatore: Nicola Durante – U.d.M.

NOME FILE 08-OJ-00\_CtrCZ329-02-2022\_AK-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NUOVI DOCUMENTI**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 409 del 31 gennaio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Luberto**

**Processo tributario – Appello – Produzione nuovi documenti – Legittimità - Sussiste**

In materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ed a nulla rilevando neppure l'eventuale irritualità della loro produzione in prime cure.

*Riferimenti normativi:* art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7714 del 27 marzo 2013, n. 18907 del 2011, n. 2019 del 2012, n. 26392 del 2010, n. 4755 del 2009, n. 12185 del 2008, n. 1545 del 2007

MASSIMATORE: **Edoardo Ferragina – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE    **08-0J-00\_CtrCZ409-01-2022\_EF-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NUOVI DOCUMENTI**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 449 del 2 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

**Processo - Appello – Produzione documentale**

Nel contenzioso tributario è espressamente prevista la produzione di documenti nuovi in appello, con la conseguenza che, fermo il divieto di produzione in grado di appello di prove ulteriori rispetto a quelle già acquisite in primo grado, salvo che la parte dimostri di non averle potute produrre nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere prodotti in appello, pur se preesistenti al giudizio di primo grado.

*Riferimenti normativi:* art. 59 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3615 del 2019

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrCZ449-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 704 del 22 febbraio 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Coscarella**

### **Appello – Motivi aggiunti – Divieto**

Il divieto di proposizione di motivi aggiunti (se non a seguito del deposito di documenti non conosciuti) comporta che non possono essere introdotte domande di nullità dell'atto impugnato fondate su fatti diversi da quelli che il contribuente ha fatto valere con il ricorso introduttivo.

*Riferimenti normativi:* art. 24 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24305 del 4 ottobre 2018

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrCZ704-04-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 718 del 23 febbraio 2022**  
**Presidente: Barillari; Estensore: Barillari**

**Processo - Appello – Documenti preesistenti**

Nel processo tributario, diversamente da quanto accade nel processo civile, è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello anche se preesistenti al giudizio svoltosi dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale.

*Riferimenti normativi:* art. 58 D.Lgs. n. 596 del 1992; art. 345 c.p.c.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrCZ718-01-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **NUOVI DOCUMENTI**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1851 del 3 giugno 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Processo – Onere della prova – Principio di vicinanza**

In applicazione del principio di prossimità (o vicinanza) della prova, l'onere va ragionevolmente ripartito a seconda della possibilità concreta, per l'uno o per l'altro dei contendenti, di dimostrare le circostanze che ricadono nelle loro rispettive sfere d'azione.

*Riferimenti normativi:* art. 2967 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 6511 del 2016; Cassazione, n. 17923 del 2016

MASSIMATORE: **Michele Mauro – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Michele Mauro – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrCZ1851-01-2022\_MM-MM**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2200 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Speciale; Estensore: Carra**

**Accertamento – Iva e Irap – Finanziamento soci - Riconoscimento**

Nel giudizio di appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.

*Riferimenti normativi:* art. 57 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1461 del 20 gennaio 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC-03-2200\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2189 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Cutroneo; Estensore: Carra**

**Appello – Produzione nuovi documenti – Ammissibilità**

Il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e di produzione di nuovi documenti sancito dall'art. 345 c.p.c., non trova applicazione nell'ambito del processo tributario ove l'art. 58 del D. Lgs. 546 del 1992 prevede la produzione di documenti nuovi in appello.

*Riferimenti normativi:* art. 58 D. Lgs. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 2777 del 2017; Corte Costituzionale n.199 del 2017

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC-06-2189\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 2289 del 15 luglio 2022**

**Presidente: Speciale; Estensore: Dibisceglia**

### **Appello – Inammissibilità – Specificità dei motivi**

Riguardo l'atto di appello nel processo tributario, la specificità dei motivi può essere desunta anche implicitamente dall'intero atto di impugnazione; inoltre, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni del ricorso introduttivo in quanto ritenute idonee al conseguimento della pretesa fatta valere, assolve l'onere della specificità dei motivi.

*Riferimenti normativi:* art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, nn. 14908 del 2014 e 1224 del 2007.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC-06-2289\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **MOTIVI AGGIUNTI E NUOVI DOCUMENTI**

CODICE **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 104 dell'11 gennaio 2022**

**Presidente: Palermo Estensore: Barbaro**

**Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento di appello - Produzione di nuovi documenti in appello - Ammissibilità - Condizioni - Termine di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità - Natura perentoria - Sussistenza - Fondamento**

In tema di contenzioso tributario, il documento irrualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle modalità di produzione previste dall'art. 32, D.Lgs. n. 546 del 1992, ed in forma analoga nell'art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta - ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge - la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.

*Riferimenti normativi:* art.32 d.lgs 31/12/1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass., n. 5429 del 07/03/2018

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0J-00\_CtrRC104-08-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **MOTIVI AGGIUNTI E NUOVI DOCUMENTI**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 452 del 2 febbraio 2022**

**Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

### **Giudizio tributario – Integrazione motivazione – Inammissibilità**

La motivazione dell'atto impositivo non può essere integrata in giudizio dall'Amministrazione finanziaria, perché ciò incontra un limite insuperabile rappresentato dalla natura impugnatoria del processo tributario.

*Riferimenti normativi:* art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 24 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 7649 del 02 aprile 2020, n. 73762 dell'8 febbraio 2019, n. 12400 del 21 maggio 2018

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC452-05-2022\_GC-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **PROVA DOCUMENTALE**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 1670 del 19 maggio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Ripa**

### **Processo – Prova documentale – Contestazione**

In tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche e omnicomprendenti.

*Riferimenti normativi:* art. 32 D.lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 311 del 10 gennaio 2020.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC1670-07-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **PRODUZIONE DOCUMENTALE**  
CODICE       **08-OJ-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1680 del 19 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Berardi**

**Processo – Esibizione documentale – Copie non autentiche**

In presenza della contestazione da parte del ricorrente della conformità della fotocopia agli originali, l'esibizione di copie non autenticate, prive cioè del requisito della autenticazione a norma di legge (e quindi dell'osservanza della forma prescritta dalla legge per il rilascio della copia), equivale alla mancata esibizione dell'atto, cioè del titolo (atto di accertamento) da cui deriva l'intimazione impugnata.

*Riferimenti normativi:* art. 2719 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 12244 del 9 maggio 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-OJ-00\_CtrRC1680-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **PRODUZIONE DOCUMENTALEELLO**  
CODICE       **08-0J-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1947 del 10 giugno 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Frangiosa**

**Processo - Appello – Produzione documentale**

Nell'ambito del giudizio di appello la c.d. prova nuova indispensabile è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza, ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato e ciò anche a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

*Riferimenti normativi:* art. 58 D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 19368 del 7 luglio 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0J-00\_CtrRC1947-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **SENTENZA**  
CODICE       **08-0N-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3802 del 6 dicembre 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Reillo**

### **Processo – Contenuto sentenza – Motivazione**

La motivazione per relationem della sentenza, può fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità, allo scopo di massimizzare, in una prospettiva di ridurre i tempi di definizione, l'utilizzazione di riflessioni e di schemi decisionali già compiuti per casi identici o caratterizzati dalla decisione di identiche questioni.

*Riferimenti normativi:* art. 118, Disp. att. cod. civ.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 2861 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0N-00\_CtrCZ-04-3802\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **CONTENUTO SENTENZA**  
CODICE       **08-0N-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 706 del 22 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Marincolo**

**Sentenza - Contenuto – Vizio di motivazione**

La motivazione costituisce un requisito di validità delle decisioni giurisdizionali, in quanto consente sia di dimostrare che è stato rispettato il diritto di difesa, sia di valutare la *ratio decidendi* della pronuncia. Qualora i motivi esposti non siano in alcun modo idonei a far individuare gli elementi di fatto considerati e a far comprendere le ragioni del convincimento del giudice tributario, la sentenza risulterebbe palesemente viziata.

*Riferimenti normativi:* art. 36 D.Lgs. 546 del 1992; artt. 132 e 360 bis c.p.c.; L. n. 69 del 2009

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 3889 del 18 marzo 2003; Cassazione, n. 9384 del 16 settembre 1995

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0N-00\_CtrCZ706-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **SPESE DI LITE**  
CODICE       **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2184 del 1 luglio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

**Processo – Sentenza – Spese - Soccombenza**

La parte che risulti soccombente nel merito deve essere condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con sentenza, salvo compensazione delle medesime che può essere disposta solo qualora siano presenti le condizioni alternative della soccombenza reciproca o della sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, che devono sempre essere adeguatamente motivate dal giudice.

*Riferimenti normativi:* art. 15 D.Lgs. n. 547 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 591 del 12 gennaio 2017.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0Q-00\_CtrCZ-02-2184\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **SPESE DI LITE**  
CODICE       **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3786 del 5 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

**Processo – Spese di lite – Motivazione**

In tema di spese di giudizio, occorre precisare che la scelta di compensarle necessita sempre di una motivazione esauriente, che non può limitarsi al richiamo generico di “giusti motivi”, riducendosi al pari di una motivazione meramente apparente, perplessa o incomprensibile.

*Riferimenti normativi:* art. 92 c.p.c.; art. 13 D.L. n. 132 del 2014

*Riferimenti giurisprudenziali:* Corte Costituzionale, n.77 del 19 aprile 2018; Cassazione, n. 9053 del 2014.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0Q-00\_CtrCZ-04-3786\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **SENTENZA CONTENUTO**  
CODICE       **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 3793 del 6 dicembre 2022**  
**Presidente: Durante; Estensore: Durante**

### **Processo – Sentenza – Spese di lite**

In tema di motivazione della sentenza, l'art. 92 c.p.c. prevede che, con la sentenza che conclude il processo, il giudice può compensare le spese, ovvero, in caso di contumacia, lasciarle integralmente a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, quando ravvisi gravi ed eccezionali ragioni; queste ultime, non sono più circoscritte ai casi di soccombenza reciproca, ovvero di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, per come precedentemente previsto dal legislatore.

*Riferimenti normativi:* art. 92 cod. proc. civ.; art. 13 del D.L. n. 132 del 2014

*Riferimenti giurisprudenziali:* Corte Costituzionale, n.77 del 19 aprile 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0Q-00\_CtrCZ-04-3793\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **SPESE DI LITE**

CODICE **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 1155 del 1 aprile 2022**

**Presidente: Bombino; Estensore: Bombino**

**Spese giudiziali - Compensazione - Gravi ed eccezionali ragioni – Novità normative - Fattispecie**

La sopravvenienza di modifiche legislative o di pronunce della Corte costituzionale ovvero della Corte di Giustizia Europea possono rientrare tra “i motivi gravi ed eccezionali” che giustificano la compensazione delle spese processuali tra le parti del giudizio.

*Riferimenti normativi:* art. 1 della L. 28 dicembre 2015, n. 208

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24234 del 29 novembre 2016

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0Q-00\_CtrCZ1155-03-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **SPESE DI LITE**

CODICE **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 5,**

**Sentenza n.162 del 14 gennaio 2022**

**Presidente: Speciale Estensore: Speciale**

**Spese Processuali - Annullamento della cartella per omessa notifica dell'atto presupposto -  
Condanna in solido dell'ente impositore e del concessionario - Soccombenza**

In tema di riscossione tributaria, ove la cartella di pagamento sia annullata per omessa notifica di un atto presupposto, le spese di lite vanno poste, in solido tra loro, a carico dell'ente impositore e del concessionario alla riscossione, che siano stati convenuti insieme dal contribuente, essendo entrambi soccombenti, in base al principio di causalità, rispetto all'opponente, il quale è, invece, estraneo alla circostanza, rilevante solo nei rapporti interni, per cui il secondo ponga in essere atti dovuti su richiesta del primo.

*Riferimenti normativi:* art.39 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, art.91 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass., n. 7371 del 22/03/2017

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0Q-00\_CtrRC162-06-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **SENTENZA**  
CODICE       **08-0Q-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 1736 del 23 maggio 2022**

**Presidente: Maccarrone; Estensore: Frangiosa**

**Processo – Sentenza – Spese di lite**

La compensazione delle spese di giudizio non può essere motivata in modo oltremodo generico, con il riferimento a non meglio specificati vizi formali dell'atto impugnato

*Riferimenti normativi:* art. 15 D.lgs. n. 546 del 1992; art. 92 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 5539 del 10 settembre 1986.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0Q-00\_CtrRC1736-05-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RIMESIONE ALLA CTP**  
CODICE       **08-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 173 del 14 gennaio 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Durante**

**Questione posta a fondamento della decisione rilevata d'ufficio – Obbligo di preventivo contraddittorio – Violazione – Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale**

Va rimessa alla commissione tributaria provinciale, ai sensi dell'art. 59, lett. b), del D.lgs. n. 546 del 1992, la decisione che abbia dichiarato il ricorso inammissibile d'ufficio, in ragione dell'assenza di prova della data di notificazione dell'atto tributario impugnato. La mancata preventiva segnalazione della questione determina la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie.

*Riferimenti normativi:* art. 101, comma 2, c.p.c., art. 59, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11928 del 13 luglio 2012

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE   **08-0S-00\_CtrCZ173-01-2022\_ ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **RIMESIONE ALLA CTP**  
CODICE       **08-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 1233 dell'11 aprile 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Vecchio**

### **Processo - Sentenza – Nullità**

Anche nel processo tributario, l'omessa indicazione alle parti, ad opera del giudice, di una questione di fatto, ovvero mista di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio, sulla quale si fonda la decisione, comporta la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti medesime, private dell'esercizio del contraddittorio.

*Riferimenti normativi:* art. 111 Cost, art. 101 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1617 del 19 gennaio 2022, n. 30716 del 27 novembre 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0S-00\_CtrCZ1233-04-2022\_CF-CF**

TITOLO           **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE           **RIMESIONE ALLA CTP**  
CODICE           **08-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1413 del 29 aprile 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Caré**

**Accertamento società di persone – litisconsorzio necessario - tutti i soci – omissione - vizio del contraddittorio – sussiste – appello – rilievo d’ufficio - rimessione al primo grado**

Il principio di unitarietà dell'accertamento, su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, comporta che il ricorso tributario proposto da uno di essi o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi.

Ricorrendo pertanto una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra soci e società, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri, ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 546/92, ovvero, se possibile, la riunione dei processi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del successivo art. 29 del medesimo decreto.

Pertanto, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del procedimento.

*Riferimenti normativi:* art. 14 d.lgs. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 10145 del 2012 (Sez. un.)

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

NOME FILE: **08-0S-00\_CtrCZ1413-03-2022\_GC-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RIMESIONE ALLA CTP**  
CODICE       **08-0S-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 377 del 27 gennaio 2022**

**Presidente: Maccarone; Estensore: Frangiosa**

**Questione rilevata d'ufficio – Obbligo di preventivo contraddittorio – Violazione – Rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale – Inammissibilità del ricorso per tardività – Non rientra**

L'inammissibilità del ricorso tardivamente proposto non rientra tra quelle che, se rilevate d'ufficio, vanno sottoposte alle parti, trattandosi di questione di esclusiva rilevanza processuale, come tale inidonea a modificare il quadro fattuale ed a determinare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, le quali devono avere autonoma consapevolezza degli incombenti cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali.

*Riferimenti normativi:* art. 101, comma 2, c.p.c., art. 59, lett. b), del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 4423 del 14 febbraio 2019, n. 30716 del 27 novembre 2018, n. 19372 del 29 settembre 2015

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0S-00\_CtrRC377-05-2022\_ND-ND**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RICORSO PER REVOCAZIONE**  
CODICE       **08-0U-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 2836 del 23 settembre 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Adinolfi**

**Revocazione – Errore di fatto – Notifica del ricorso – Errata valutazione – Sussiste**

E' fondato il ricorso per revocazione che faccia valere l'errore di fatto consistente nell'errata valutazione della mancata notifica al contribuente del ricorso.

*Riferimenti normativi:* art. 64 del D.lgs. n. 546 del 1992

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

MASSIMATORE: **Alessandro Palasciano – C.E.**

NOME FILE   **08-0U-00\_CTRRC 2836-07-2022\_AP-ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **GIUDICATO INTERNO E ESTERNO**

CODICE **08-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 941 del 15 marzo 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**Cosa giudicata civile - Effetti del giudicato (preclusioni) - Processo tributario - Giudicato - Imposte periodiche - Limiti oggettivi**

Nel processo tributario, l'effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche concerne i fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di annualità, abbiano carattere stabile o tendenzialmente permanente mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo. (Nella specie, si è escluso che la pronuncia resa in altra controversia tra le stesse parti su precedenti annualità ICI potesse avere efficacia di giudicato circa l'accertamento sulla qualifica di imprenditore agricolo, trattandosi di elemento di fatto che può variare nel corso degli anni).

*Riferimenti normativi:* art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25516 del 10/10/2019

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0V-00\_CtrCZ941-02-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **GIUDICATO INTERNO E ESTERNO**

CODICE **08-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 1129 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Cosa giudicata - Interpretazione del giudicato - Giudicato esterno - Efficacia esterna della sentenza del giudice tributario - Estensione - Diverse annualità della medesima imposta - Possibilità - Limiti - Fattispecie in tema di annullamento di avviso di rettifica**

La sentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto e l'entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodo d'imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile rispetto alla disciplina della fattispecie esaminata, sicché, laddove risolva una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodo d'imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente ad un'altra annualità, ancorché, siano coinvolti tratti storici comuni. (Nella specie, è stata esclusa l'efficacia esterna del giudicato di alcune sentenze passate in giudicato, in quanto le stesse hanno annullato gli atti impositivi impugnati per vizi motivazionali e per tardività della notifica degli stessi e non nel merito).

*Riferimenti normativi:* art. 2909 c.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1837 del 29 gennaio 2014

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0V-00\_CtrCZ1129-02-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE **GIUDICATO INTERNO ED ESTERNO**  
CODICE **08-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, sentenza n. 1572 dell'11 maggio 2022**  
**Presidente Lorello; Relatore Lento**

**Giudicato esterno – IMU – Presupposto – Elementi tendenzialmente permanenti**

La sentenza che ha deciso con efficacia di giudicato su precedenti annualità IMU fa stato in un altro giudizio, concernente annualità diverse, limitatamente agli elementi costitutivi della fattispecie aventi carattere tendenzialmente permanente e non con riferimento ad elementi variabili.

*Rif. giurisprudenziali:* Cassazione, n. 1300 del 19 gennaio 2018

Massimatore: **Nicola Durante – U.d.M.**  
Coordinatore: **Nicola Durante – U.d.M.**

Nome file: 08-0V-00\_CtrCZ1572-03-2022\_ND-ND

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **GIUDICATO ESTERNO**  
CODICE       **08-0V-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 4, Sentenza n. 1795 del 30 maggio 2022**  
**Presidente: Vecchio; Estensore: Vecchio**

#### **Processo – Giudicato esterno – Condizioni**

La controversia si considera uguale a quella coperta dal giudicato, quando riguarda il medesimo rapporto tributario, lo stesso presupposto d'imposta, le medesime parti ed il medesimo tributo, pur trattandosi di periodi di imposta diversi.

*Riferimenti normativi:* art. 2909 c.c., art. 324 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 13916 del 2006.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0V-00\_CtrCZ1795-04-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RICORSO PER OTTEMPERANZA**  
CODICE       **08-0W-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 68 del 10 gennaio 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Barbieri**

**Giudizio – Sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente – Non in giudicato – Ottemperanza – Ammissibilità**

La riforma del processo tributario operata dal legislatore con il D.lgs. 156 del 2015, che ha modificato il D.lgs. 546 del 1992, ha stabilito che le sentenze emanate dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa. In particolare, l'art. 69, primo periodo, D.lgs. 546 del 1992 stabilisce che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono anch'esse immediatamente esecutive e, dunque, è accoglibile il ricorso con cui si richiede il giudizio di ottemperanza.

*Riferimenti normativi:* art. 69 del D.lgs. 546/1992

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0W-04\_CtrCZ68-02-2022\_ CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **RICORSO PER OTTEMPERANZA**  
CODICE       **08-0W-04**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 68 del 10 gennaio 2022**  
**Presidente: Barbieri; Estensore: Barbieri**

**Giudizio – Sentenza di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente – Non in giudicato – Ottemperanza – Ammissibilità**

La riforma del processo tributario operata dal legislatore con il D.lgs. 156 del 2015, che ha modificato il D.lgs. 546 del 1992, ha stabilito che le sentenze emanate dalle commissioni tributarie sono immediatamente esecutive per tutte le parti in causa. In particolare, l'art. 69, primo periodo, D.lgs. 546 del 1992 stabilisce che le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente sono anch'esse immediatamente esecutive e, dunque, è accoglibile il ricorso con cui si richiede il giudizio di ottemperanza.

*Riferimenti normativi:* art. 69 del D.lgs. 546/1992

MASSIMATORE: **Claudia Fava– U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava– U.d.M.**

NOME FILE: **08-0W-04\_CtrCZ68-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **PROCESSO**  
CLASSE       **APPELLO**  
CODICE       **08-0X-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 805 del 2 marzo 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Processo – Atto di appello – Questioni ed eccezioni non accolte – Riproposizione – Onere**

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello si intendono rinunciate, fa riferimento all'appellato e non all'appellante, in quanto l'onere riguarda non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non si sia espressamente pronunciato.

*Riferimenti normativi:* art. 56 del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 345 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14534 del 2018.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0X-00\_CtrCZ805-02-2022\_CF-CF**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 02, Sentenza n.708 del 22 febbraio 2022**

**Presidente: Petrolo; Estensore: Petrolo**

**Appello - Questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado - Onere di riproposizione - Portata**

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 c.p.c., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo ipotizzabile, in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte, la terza via - riproposizione/rinuncia - rappresentata dagli artt. 56 del detto d.lgs. e 346 c.p.c., rispetto all'unica alternativa possibile dell'impugnazione - principale o incidentale - o dell'acquiescenza, totale o parziale, con relativa formazione di giudicato interno.

*Riferimenti normativi:* art.56 del D.Lgs. 31/12/1992 n.546

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 06/06/2018, n.14534

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrCZ708-02-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 945 del 15 marzo 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Santese**

**PROCESSO TRIBUTARIO- Carattere impugnatorio – Eccezione di compensazione - Preclusione**

Nel processo tributario, il contribuente non può eccepire la compensazione giudiziale, esulando tale richiesta dall'ambito di cognizione della commissione tributaria e dall'ambito di operatività del giudizio tributario, giacché il processo tributario ha carattere meramente impugnatorio e la giurisdizione tributaria non implica il potere di accertamento di rapporti giuridici squisitamente privatistici.

*Riferimenti normativi:* art. 2 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 25516 del 10/10/2019

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrCZ945-02-2022\_RV-RV**

TITOLO       **PROCESSO TRIBUTARIO**  
CLASSE       **ALTRO**  
CODICE       **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 690 del 21 febbraio 2022 Presidente: Mollace; Estensore: Mollace**

**Processo tributario - Contestazione della conformità delle copie con l'originale – Onere di specificità della contestazione – Sussiste**

In tema di prova documentale, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale.

Il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di verifica, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa. Il giudice, pertanto, non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2719 c.c.

*Riferimenti normativi:* art. 2719 c.c., art. 215 c.p.c.

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 27633 del 2018, n. 24323 del 2018, n. 14950 del 2018, n. 23902 del 2017

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **08-0X-01\_CtrRC690-05-2022\_GC-ND**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 2228 del 5 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Adinolfi**

**TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - Agevolazioni cd. prima casa - Immobile di lusso in corso di costruzione - Avviso di liquidazione di maggiore imposta - Termine di decadenza - Decorrenza - Fondamento.**

In tema di agevolazioni cd. prima casa, nell'ipotesi di immobile in corso di costruzione, il termine triennale di decadenza dalla potestà impositiva, ex art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986, per la ripresa a tassazione conseguente alla natura dell'abitazione, inizia a decorrere non dalla stipula del rogito ma da quando l'immobile è stato completato, poiché solo da tale momento per l'Amministrazione finanziaria è possibile accertare l'esatta natura del bene edificato.

*Riferimenti normativi:* art. 76 del DPR 26/04/1986 n.131

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass. del 12/12/2018, n.32121

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrRC2228-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2309 del 19 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Cutroneo**

**IMPUGNAZIONI - Atto di appello - Indicazione di specifici motivi d'impugnazione - Necessità a pena d'inammissibilità – Sussistenza**

Nel processo tributario, ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. n. 546 del 1992, l'atto di appello non può limitarsi a una mera riproposizione delle istanze avanzate in primo grado, ma, nel suo complesso, deve esporre una esplicita motivazione, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, che investa la decisione nella sua interezza o, comunque, consenta di ricavare - anche per implicito, ma in termini inequivoci - le doglianze dell'appellante.

*Riferimenti normativi:* art. 53, D. Lgs. n. 546 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass. del 11/06/2021, n. 16659

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrRC2309-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2392 del 28 luglio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Adinolfi**

**IMPUGNAZIONI - Appello - Ricorso d'appello - Sottoscrizione dell'atto con firma digitale - Notificazione ricorso in forma di documento informatico - Necessità - Conseguenze - Inammissibilità**

L'assenza della sottoscrizione digitale e l'allegazione di un semplice file scansionato in formato pdf (nemmeno in formato pdf/a) nonché l'assenza della procura alle liti nella pec di notifica all'appellato sono causa di inammissibilità dell'appello, stante la violazione delle norme sul processo telematico obbligatorio.

*Riferimenti normativi:* art. 16 del D.L. 23/12/2018, n. 119; art. 5 del D.M. del 4/08/ agosto 2015

*Riferimenti giurisprudenziali:* C.T.R. Lombardia Milano, Sez. XXI, del 04/05/2022, n. 1784; CTR Lombardia n. 3609/22/2019

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrRC2392-07-2022\_RV-RV**

TITOLO **PROCESSO TRIBUTARIO**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **08-0X-01**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 7, Sentenza n.2408 del 28 luglio 2022**

**Presidente: Marciandò; Estensore: Sicuro**

**PROVA CIVILE - Documentale (prova) - Riproduzioni meccaniche - stampa di un originale scannerizzato - Disconoscimento - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento**

In tema di prova documentale, la stampa di un originale scannerizzato rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., conseguentemente il suo disconoscimento, che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta, non produce gli effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

*Riferimenti normativi:* art.2712 c.c.; art.215 cpc

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione del 17/02/2015, n. 3122

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti – U.d.M.**

NOME FILE **08-0X-01\_CtrRC2408-07-2022\_RV-RV**

TITOLO       **SANZIONI**  
CLASSE       **MOTIVAZIONE**  
CODICE       **09-0B-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 1726 del 23 maggio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Barbieri**

### **Sanzioni – Atto di contestazione – Motivazione – Requisiti**

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione della sanzione collegata al tributo opera soltanto quando essa sia irrogata separatamente e non contestualmente e unitamente all'atto di accertamento o di rettifica, in quanto, in quest'ultimo caso, viene assolto *per relationem*, se la pretesa fiscale è definita nei suoi elementi essenziali.

*Riferimenti normativi:* art. 16 D.lgs. n. 472 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 11610 del 4 maggio 2021.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **09-0B-00\_CtrCZ1726-01-2022\_CF-CF**

TITOLO           **CONDONI, SANATORIE ED ALTRE MISURE DEFLATTIVE**  
CLASSE           **EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO O MANCATO PERFEZIONAMENTO**  
CODICE           **09-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 8, Sentenza n. 123 dell'11 gennaio 2022**

**Presidente: Palermo; Estensore: Barbaro**

**Condono fiscale – Definizione – Controllo dell'amministrazione – Necessità – Termine ragionevole – Necessità**

**Condono fiscale – Pagamento parziale – Conseguenze – Definitivo ed originario inadempimento dell'obbligazione tributaria**

Poiché i rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti, è necessario che tale controllo avvenga in tempi ragionevoli, anche se la norma non prevede uno specifico termine.

Il pagamento parziale non fa venir meno l'illiceità della condotta, neppure limitatamente alle somme parzialmente corrisposte, ma, al contrario, porta ad emersione il definitivo ed originario inadempimento dell'obbligazione tributaria, legittimando la pretesa dell'amministrazione finanziaria commisurata all'intero importo dell'imposta non versata nei termini di legge, delle sanzioni e degli interessi per le quali essa è legittimata ad emettere cartella di pagamento.

*Riferimenti normativi:* art. 12 della legge n. 289 del 2002

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 14289 del 2020, n. 14749 del 2012, n. 26683 del 2016, n. 31133 del 2017

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **09-0G-00\_CtrRC123-08-2022\_ND-ND**

TITOLO           **CONDONI E SANATORIE**  
CLASSE           **EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO O MANCATO PERFEZIONAMENTO**  
CODICE           **09-0G-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 5, Sentenza n. 689 del 21 febbraio 2022 Presidente: Maccarone; Estensore: Maccarone**

**Definizione agevolata carichi pendenti – Condizioni per il perfezionamento – Estinzione del giudizio – Pagamento integrale del dovuto – Non è necessaria**

La richiesta di avvalersi procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016 è sufficiente a determinare l'estinzione del processo pendente, ai sensi dell'art. 44 del D.lgs. 546 del 1992, non essendo necessario il perfezionamento della definizione medesima, mediante il pagamento integrale dei ratei, con la conseguenza che, laddove il contribuente non riesca a versare il dovuto, scaturito dalla definizione agevolata, l'ente o concessionario hanno il diritto di procedere al recupero delle somme dovute oggetto della dichiarazione.

*Riferimenti normativi:* art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225 del 2016

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 24083 del 2018

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **09-0G-00\_CtrRC689-05-2022\_GC-ND**

TITOLO **CONDONI E SANATORIE**

CLASSE **ALTRO**

CODICE **09-0M-00**

**Commissione Tributaria Regionale per la Calabria, Sezione 8**

**Sentenza n.123 del 11 gennaio 2022**

**Presidente: Palermo Estensore: Barbaro**

**Condono fiscale – definizione - controllo della amministrazione finanziaria - Termine - Limiti -  
Fondamento - Termini di cui all'art. 43 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Utilizzabilità**

I rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell'amministrazione finanziaria sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti, tuttavia anche se la norma non prevede uno specifico termine, è altrettanto vero che tale controllo deve avvenire in tempi ragionevoli.

*Riferimenti normativi:* art. 43 dpr 29/09/1973, n. 600

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass., n. 14289 dell'08/07/2020

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **09-0M-00\_CtrRC123-08-2022\_RV-RV**

TITOLO           **ONLUS**  
CLASSE           **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**  
CODICE           **11-0A-00**

**Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 2857 del 26 settembre 2022**

**Presidente: Petrolo; Estensore: Garofalo**

### **Onlus – Agevolazioni – Presupposti**

Per fruire delle agevolazioni tributarie, gli enti di tipo associativo non commerciale, come le associazioni sportive dilettantistiche, devono provare di svolgere effettivamente attività senza fine di lucro, a prescindere dalla veste giuridica assunta, nonché di conformarsi alle clausole riguardanti la vita associativa inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

*Riferimenti normativi:* art. 148 del D.P.R. n. 917 del 1986

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 10393 del 2018, n. 32119 del 2018, n. 23228 del 2018

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **11-0A-00\_Cgt2CZ2857-02-2022\_ND-ND**

TITOLO       **ONLUS**  
CLASSE       **AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE**  
CODICE       **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 442 del 2 febbraio 2022**  
**Presidente: Petrolo; Estensore: Barbieri**

***Onlus – Agevolazioni – Requisiti***

In materia di *onlus*, ai fini dell'applicazione del regime tributario di favore non rileva la veste giuridica assunta dall'ente, ma l'effettivo svolgimento di attività aventi natura solidaristica.

*Riferimenti normativi:* art. 10 D.Lgs. n. 460 del 1997

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 237 del 2019.

MASSIMATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**  
COORDINATORE: **Claudia Fava – U.d.M.**

NOME FILE: **11-0A-00\_CtrCZ442-02-2022\_CF-CF**

TITOLO       **VARIE**  
CLASSE       **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**  
CODICE       **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 761 del 28 febbraio 2022**  
**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Luberto**

**Catasto – Rendita definitiva – Termine – Entro dodici mesi dalla rendita proposta – Natura ordinatoria**

In tema di catasto dei fabbricati, la dichiarazione di cui al D.M. n. 701 del 1994 assume la funzione di “rendita proposta” fino a quando l’ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva. Pertanto, il termine di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all’ufficio per la “determinazione della rendita catastale definitiva”, ha natura meramente ordinatoria.

*Riferimenti normativi:* art. 56 del D.P.R n. 1142 del 1949, D.M. n. 701 del 1994

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 4752 del 23 febbraio 2021

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **11-0A-00\_CtrCZ761-01-2022\_ND-ND**

TITOLO **VARIE**

CLASSE **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**

CODICE **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 1, Sentenza n. 908 del 11 marzo 2022**

**Presidente: Spagnuolo; Estensore: Genise**

**Tributi (in generale) - Repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - Sanzioni civili e amministrative - Disciplina sanzionatoria ex art. 7 d.l. n. 269 del 1993 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione -**

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, ai sensi dell'art. 7, decreto-legge n. 269/2003, (convertito dalla L. n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art. 9, D.Lgs. n. 472/1997.

*Riferimenti normativi:* art. 7 del d.l. 30/09/2003 n. 269; art. 9 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione n. 8811 del 30/03/2021

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **11-0A-00\_CtrCZ908-01-2022\_RV-RV**

TITOLO **VARIE**

CLASSE **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**

CODICE **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 2, Sentenza n. 1139 dell'1 aprile 2022**

**Presidente: Prestinenzi; Estensore: Prestinenzi**

**Accertamento catastale (catasto) - In genere - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura c.d. DOCFA - Riclassamento - Motivazione - Differenze - Ragioni**

In tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. DOCFA, si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni (che nella specie la CTR ha ritenuto non sussistere, avendo l'ufficio motivato soltanto con "rendita proposta non congrua"); nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione.

*Riferimenti normativi:* art. 1, comma 335, della L. 30 dicembre 2004, n. 211

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 30166 del 20 novembre 2019

MASSIMATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

COORDINATORE: **Rosangela Viteritti - U.d.M.**

NOME FILE **11-0A-00\_CtrCZ1139-02-2022\_RV-RV**

TITOLO **VARIE**  
CLASSE **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**  
CODICE **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Catanzaro, Sezione 3, Sentenza n. 1417 del 29 aprile 2022**  
**Presidente: Bombino; Estensore: Caré**

**Avviso accertamento catastale – rideterminazione rendita catastale – impianti e macchinari funzionali al processo produttivo (c.d. imbullonati) – irrilevanza catastale - sussiste.**

A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati). La torre eolica ha non solo la funzione passiva di sostegno (al pari di un traliccio di una linea elettrica) che partecipa come mero supporto statico al sostegno di una macchina soprastante, ma si presenta come una componente essenziale ed attiva della macchina, diretta a svolgere una funzione di contrasto della forza impressa dal vento sulle pale e a consentire alle pale di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza del vento per generare così l'energia elettrica, pertanto non può contribuire a determinare la rendita catastale dell'immobile. Tale conclusione, peraltro, è conforme alla *ratio* sottostante alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 21, L. 208/2015, che sancisce l'irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare all'immobile a cui accede - al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto - un'effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

*Riferimenti normativi:* Art. 1, comma 21, legge n. 208 del 2015

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cass. n. 21287 del 5 ottobre 2020 e n. 1010 del 20 gennaio 2021

MASSIMATORE: **Gianluca Corso – C.E.**  
COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **11-0A-00\_CtrCZ1417-03-2022\_GC-ND**

TITOLO       **VARIE**  
CLASSE       **ALTRI ARGOMENTI NON CLASSIFICATI**  
CODICE       **11-0A-00**

**Commissione Tributaria Regionale di Reggio Calabria, Sezione 7, Sentenza n. 333 del 25 gennaio 2022**

**Presidente: Cutroneo; Estensore: Adinolfi**

**Catasto – Classamento definitivo – Decorrenza – Dall’anno d’imposta successivo – Eccezioni**

La regola generale secondo cui le risultanze catastali divenute definitive per mancata impugnazione hanno efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate patisce eccezione solo se le variazioni costituiscano correzioni di errori materiali nel classamento, che sostituiscono ovvero conseguano a modificazioni della consistenza o della destinazione dell’immobile denunciate dallo stesso contribuente.

*Riferimenti normativi:* art. 5 del D.lgs. n. 504 del 1992

*Riferimenti giurisprudenziali:* Cassazione, n. 21331 del 2020, n. 22653 del 2019, n. 2017 del 2017, n. 4613 del 2018, n. 10312 del 2020, n. 10312 del 2020, n. 7745 del 2019, n. 4971 del 2018, n. 17756 del 2018, n. 11844 del 2017, n. 11846 del 2017, n. 13018 del 2012, n. 17863 del 2010, n. 18023 del 2004

MASSIMATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

COORDINATORE: **Nicola Durante – U.d.M.**

NOME FILE: **11-0A-00\_CtrRC333-07-2022\_ND-ND**

## Appendice di dottrina

a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria

*Note "a caldo" sugli effetti intertemporali della disposizione che ha previsto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e della cartella di pagamento (e del ruolo) invalidamente notificata\**

*di Michele Mauro\*\* e Claudia Fava\*\*\**

Il comma 4-bis dell'art. 12 D.P.R. n. 602/1973, introdotto con l'art. 3-bis D.L. n. 146/2021 (conv. con L. n. 215/2021), stabilisce che *"L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"*.

Mancando una disciplina intertemporale, bisogna affrontare la questione degli effetti della norma sui processi in corso, onde verificare la possibilità di una sua applicazione retroattiva, in virtù della regola *"tempus regit processum"*.

La stampa specializzata (v. Italia Oggi n. 17 del 21 gennaio 2022; Sole-24 Ore del 28 gennaio 2022) ha dato conto di alcune sentenze di merito già intervenute, peraltro in maniera discordante, sulla questione. Precisamente, la Ctp di Latina (n. 53/2022), la Ctp di Catania (n. 357/2022) e la Ctp di Siracusa (n. 400/2022) hanno ritenuto la novella applicabile retroattivamente. Invero, la Ctp di Latina ha affermato che *"In sede di prima analisi, la norma pare costruita su uno scrutinio del principio dell' "interesse ad agire", ex articolo 100 c.p.c., di cui il legislatore, con presunzione iuris et de jure, presume l'inesistenza in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo. In questo senso, vengono limitate anche le ipotesi di eccezioni nei confronti dei ruoli e delle cartelle di pagamento che si assumono invalidamente notificate"*. Secondo le Commissioni tributarie di Catania e Siracusa *"... la ratio della suddetta norma altro non è che una specificazione dell'interesse ad agire"* e *"di conseguenza anche i ricorsi tributari notificati prima della novellata norma vanno dichiarati inammissibili in forza del principio consolidato in giurisprudenza (ex plurimis Cass. 14073/2020) secondo il quale l'interesse ad agire in giudizio (di qualunque tipo e in qualunque fase) deve sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione"*.

Al contrario, la Ctp di Reggio Emilia (n. 19/2022) ha ritenuto che la novella produca effetti soltanto a partire dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore), non potendo qualificarsi quale norma di interpretazione autentica, né quale norma strettamente processuale applicabile immediatamente, poiché non è stata diversamente disciplinata la modalità d'introduzione del gravame ovvero della gestione del processo.

E' bene preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco, che sembra trasparire anche dalle sentenze di merito appena menzionate.

Come prontamente rilevato in dottrina (v. A. CARINCI, *Note sparse sulla novella che ha introdotto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo nonché della cartella di pagamento e del ruolo per vizio di notifica*, in *Rivista tel. di diritto tributario*, 12 gennaio 2022), la non impugnabilità dell'estratto di

ruolo non costituisce una novità. Si tratta, semmai, di una precisazione con la quale il legislatore ha inteso meglio chiarire quanto già emerso dalla nota sentenza della Cassazione, SS.UU., 2 ottobre 2015, n. 19704.

Difatti, in quella pronuncia "... la Suprema Corte ha affermato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo; ciò, sull'assunto che si trattasse di un atto meramente interno all'Amministrazione, non idoneo come tale a pregiudicare il contribuente. La Corte, al contempo, ha voluto però valorizzare la funzione informativa dell'estratto, mettendo così in evidenza come la conoscenza delle pretese in riscossione, acquisita dal contribuente consultando l'estratto di ruolo, non potesse ritenersi priva di conseguenze. Ad avviso della Corte, infatti, era chiaramente configurabile un preciso interesse del contribuente, meritevole di tutela, ad impugnare la cartella di pagamento o il ruolo della cui esistenza fosse venuto a conoscenza di fatto, proprio e solo in occasione dell'estratto di ruolo. Nella visione della Corte, l'estratto di ruolo, pur integrando un atto interno in cui sono semplicemente riprodotti gli estremi degli atti affidati all'Agente della riscossione, può non di meno, per questo ruolo di riproduzione, assumere valore esterno, di documento dimostrativo dell'esistenza certa di altri atti impositivi così da consentire e giustificare l'impugnazione di questi ultimi." (così A. CARINCI, *cit.*).

Il dubbio interpretativo circa l'applicazione retroattiva, o meno, della novella, riguarda quindi l'impugnabilità del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata, e questo anche nei casi in cui il contribuente ne abbia avuto conoscenza attraverso l'estratto di ruolo.

Orbene, occorre innanzitutto soffermarsi sull'argomento ritenuto idoneo dalle richiamate pronunce di merito a suffragare l'applicazione retroattiva della disposizione *de qua*, ossia la specificazione in senso restrittivo, ad opera di quest'ultima, dell'interesse ad agire del contribuente.

Invero, ove si ritenesse che l'avere, cioè, limitato l'impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento per vizi di notifica a soli tre casi (*i.e.* pregiudizio alla partecipazione a procedure d'appalto; blocco dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione; perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione) sia espressione di una precisa valutazione e limitazione dell'interesse ad agire del contribuente, dovrebbe inevitabilmente concludersi per l'applicazione retroattiva della novella. Invero, è noto come l'interesse ad agire quale specifico requisito di ammissibilità della domanda giudiziale debba sussistere non solo alla proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione, come ribadito dalla citata sentenza della Cassazione n. 14073/2020.

Tuttavia, non sembra che questa sia stata la *ratio* della modifica normativa.

Sarebbe, invero, quasi paradossale ritenere che il legislatore abbia circoscritto l'interesse ad agire processualmente avverso atti – quali il ruolo e la cartella di pagamento – qualificati come autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992 e, quindi, in relazione ai quali il suddetto interesse ad agire risulta presunto dalla norma, senza, cioè, che il giudice debba accertarlo in concreto quale condizione dell'azione.

In altri termini, con riguardo al ruolo ed alla cartella di pagamento, come per tutti gli atti autonomamente impugnabili, la valutazione della presenza di un interesse ad agire è stata già effettuata dal legislatore nel momento in cui ha accordato la tutela, proprio perché ha riscontrato a priori un interesse ad ottenerla (così E. ALLORIO, *Bisogno di tutela giuridica?*, in *Problemi di diritto*, Milano, 1957, I, p. 230).

Piuttosto, con la novella il legislatore ha inteso limitare i casi di "diretta" impugnazione del ruolo e della cartella per vizi di notifica, così evitando che, avutane conoscenza irrituale, il contribuente introduca azioni finalizzate all'accertamento negativo del credito, ad esempio per decadenza e/o prescrizione della pretesa erariale iscritta a ruolo. Invero, come sottolineato in dottrina, "Se in ragione e sull'assunto che la notifica della cartella è stata nulla o addirittura inesistente si arriva a contestare la pretesa ovvero se ne lamenta l'intervenuta prescrizione/decadenza (ad esempio,

perché non si è integrato alcun effetto interruttivo/impeditivo), si apre la strada ad una pronuncia che ha ad oggetto, non tanto il vizio di un atto, quanto l'esistenza/inesistenza della pretesa. Obiettivo del giudizio non diviene più, infatti, rimuovere un atto onde impedire che si definisca, ma già e solo accertare che non c'è più una pretesa" (così A. CARINCI, *cit.*).

Pertanto, ferma restando la possibilità di contestare tuttora la notifica della cartella di pagamento in sede di impugnazione dell'atto successivo ritualmente notificato (così, ancora, A. CARINCI, *cit.*), la modifica legislativa ha avuto l'obiettivo di limitare la tutela anticipata avverso il ruolo e la cartella di pagamento irritualmente conosciuti (ad esempio attraverso l'estratto di ruolo) – siccome avallata dal diritto vivente sulla cd. impugnazione facoltativa (cfr., tra le altre, Cass. n. 27860/2021; Cass., n. 5334/2020; Cass. n. 26129/2017) – così evitando di derogare in tutti i casi (con inevitabile proliferazione di controversie) al carattere impugnatorio del processo tributario delineato all'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992.

Se, dunque, la *ratio* della norma non riguarda precipuamente la limitazione dell'interesse ad agire, quanto, semmai, dell'interesse ad anticipare (facoltativamente) una tutela che in ogni caso resta consentita dalla legge, è da condividere l'irretroattività della novella in applicazione del principio "*tempus regit actum*", secondo il quale l'"atto" (*i.e.* il ricorso del contribuente) è governato dalle regole in vigore al momento della sua proposizione.

Difatti, con riferimento alla successione nel tempo delle norme processuali – quale è quella di cui si discute – la giurisprudenza (Cass. n. 20414/2006; Cass. n. 3688/2011) ha affermato come il principio del "*tempus regit actum*" trovi fondamento nell'articolo 11 delle preleggi e comporti che gli atti del processo traggano validità ed efficacia dalla legge vigente al tempo in cui sono compiuti.

Da tale principio, sempre ad avviso della giurisprudenza (Cass. n. 25226/2015), derivano due conseguenze in caso di successione di norme processuali nel tempo: a) applicazione immediata della nuova regola ai processi pendenti con riguardo a tutti gli atti ancora da compiere; b) conservazione della validità e dell'efficacia degli atti compiuti nel vigore della regola abrogata (*c.d. facta praeterita*).

Peraltro, anche seguendo un diverso approccio dottrinale (cfr. R. CAPONI, *Tempus regit actum. Un appunto sull'efficacia delle norme processuali nel tempo*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 457), che, invece di esaltare l'astratta distinzione fra retroattività e irretroattività, suggerisce di porsi dall'angolo visuale, più concreto, degli interessi protetti dalla norma anteriore (nel nostro caso consistente nell'interpretazione dell'art. 19 D. Lgs. n. 546/1992 espressa dal diritto vivente), è forte l'esigenza di concludere per la massima applicazione dell'assetto giurisprudenziale precedente alla modifica normativa, sicuramente in grado di meglio tutelare il diritto di difesa del contribuente.

Ancora, sulla questione assume rilievo, onde affermare l'irretroattività della novella, il principio di affidamento. Valga in proposito ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 525/2000, ha ritenuto che il principio dell'affidamento dovesse "valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli, nonché nel legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali".

Degno di nota, infine, è il riferimento all'art. 111 Cost. effettuato dalla Commissione tributaria di Cosenza.

Difatti, proprio nel processo tributario, nel quale una delle parti del giudizio è lo Stato o comunque un soggetto pubblico ad esso riconducibile, assume rilievo il principio di parità delle armi sancito dall'art. 111 Cost. sul giusto processo, nonché dall'art. 6 CEDU.

Sul punto, la Corte Europea dei diritti dell'Uomo ha ribadito come "il principio della preminenza del diritto e la nozione di processo equo, consacrati dall'art. 6 della Convenzione, si oppongono, salvo per imperative esigenze di interesse generale, all'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia con lo scopo di influire sullo svolgimento giudiziario di una

causa" (v. Sentenza *Scordino vs. Italia*, Grande Chambre, 29 marzo 2006, sull'applicazione, con effetto retroattivo ai giudizi pendenti, dei nuovi e peggiorativi criteri di determinazione dell'indennità di espropriazione stabiliti dall'art. 5 bis della legge italiana n. 359 dell' 8 agosto 1992). In un'altra pronuncia la stessa Corte ha affermato come debba ritenersi contraria alle garanzie di un equo processo la disposizione legislativa immediatamente efficace che abbia manifestamente per oggetto, o comunque per effetto, di modificare la disciplina applicabile nei procedimenti giudiziari in corso, nei quali lo Stato sia parte, ed in senso favorevole a quest'ultimo (v. Sentenza *Anagnostopoulos e altri c. Grecia*, n. 39374/98).

\* Articolo redatto anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, n. 26283 del 6 settembre 2022

\*\* Professore associato di Diritto tributario presso l'Università degli studi di Catanzaro e Componente del Comitato scientifico dell'Ufficio del Massimario

\*\*\* Professore aggregato di Diritto tributario presso l'Università degli studi della Calabria e Componente dell'Ufficio del Massimario